SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. **26.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 7 novembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Art. 2.

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Art. 3.

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e 13 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 23 dell'11 ottobre 2000 e n. 27 del 2 febbraio 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto *a)* della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio delle funzioni, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle somme da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Regione, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire il finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1.

Art. 5.

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

TURCO, *Ministro della salute*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

TABELLA *A*
(art. 4, comma 2)

Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni da parte della Regione

1	2	3	4	5
Quote indennizzo ordinario	Rateo agli eredi	*Una tantum* decesso	*Una tantum* vaccino al 30%	Totale

Prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

Seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

Terza colonna: assegno *una tantum* corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

Quarta colonna: assegno *una tantum* pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

Quinta colonna: riporta la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis* - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:

— I regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e n. 854/2004 (Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), entrambi del 29 aprile 2004, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. 139 del 30 aprile 2004.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.

08G0045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. **27.**

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera *b)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, ed in particolare l'articolo 2, primo comma, lettera *f)*;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato «Consiglio», e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attività amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:

a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneità a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;

c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonché lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;

d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;

e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonché l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunità rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarietà.

3. La Scuola può stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.

4. Le attività formative di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.

5. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

Art. 2.

Organi della Scuola

1. Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore.

Art. 3.

Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.

2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La nomina del quinto componente è effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del

comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.

3. Ai cinque componenti del comitato è attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non può comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio.

4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio:

a) la programmazione della attività didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal Consiglio;

b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prove di esame;

c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;

d) la verifica della conformità ai programmi di cui alla lettera *a)* delle attività didattiche espletate;

e) la valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa anche mediante gli organismi di cui all'articolo 2, comma 138, e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 4.

Direttore e vicedirettori

1. Il direttore della Scuola:

a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;

b) assicura, in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attività didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;

d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attività formative;

e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;

f) svolge tutte le attività non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il direttore è coadiuvato, qualora nominati, da non più di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.

3. Il direttore è nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed è scelto tra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.

6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.

7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo è posta a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attività esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.

Art. 5.

Personale della Scuola

1. Per l'espletamento della propria attività la Scuola si avvale di personale docente e non docente.

2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incari-

chi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attività didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di *curriculum* di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.

3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola è determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le università, in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attività di organizzazione e di gestione, la Scuola può avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola.

5. La spesa complessiva per il personale è posta a carico della Scuola e non può eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

6. I segretari comunali e provinciali in disponibilità, previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso la segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.

Art. 6.

Organizzazione territoriale della Scuola

1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonché di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.

2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attività di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola può provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, è stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attività formative alle stesse demandate sono definite con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.

4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresì essere individuati, in misura non superiore alla metà dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalità nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.

5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede è prevista nel provvedimento di nomina e non può comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore.

6. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresì un'indennità di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B.

Art. 7.

Finalità e modalità di svolgimento dell'attività didattica della Scuola

1. L'attività didattica è orientata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'attività didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonché di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed è realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonché di pubbliche amministrazioni estere.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonché di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore può stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole

di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le università, nonché con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.

4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, può stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*. Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.

Art. 8.

Ordinamento contabile della Scuola

1. Le attività ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite.

3. Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attività formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attività formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonché da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.

4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 9.

Rendiconto e relazione annuale sull'attività della Scuola

1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *d)*.

2. Le disponibilità finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.

Art. 10.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonché quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.

2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attività didattica in forma decentrata.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, è abrogato.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2008. Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 123

NOTE

AVVERTENZE:

— Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(Omissis).*».

— Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) è il seguente:

«Art. 104 *(Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali).* — 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

— Il testo della lettera *b)* del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114) è il seguente:

«Art. 19. — Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) *(omissis)*;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.».

Note all'art. 1:

— L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3) è il seguente:

«Art. 14 *(Idoneità a segretario generale).* — 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.».

— Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) è il seguente:

«Art. 143 *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,

n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 580 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.) è il seguente:

«580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 102, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) è il seguente:

«5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.».

— Il testo degli articoli 24, 26, 27, 28, 29 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 30. del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3) è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione delle entrate)*. — 1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. La gestione delle entrate è affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.».

«Art. 26 *(Servizio di cassa)*. — 1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.

2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità informatiche per le comunicazioni.

5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.».

«Art. 27 *(Contabilità dell'Agenzia)*. — 1. Il responsabile del servizio finanziario centrale è responsabile della tenuta della contabilità analitica, secondo le norme vigenti.

2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilità analitica.

3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilità centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicità delle comunicazioni.».

«Art. 28 *(Servizio di economato)*. — 1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.

2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto.

3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.».

«Art. 29 *(Acquisizione di beni e servizi)*. — 1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. È consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di

esclusiva, è consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.

3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.

4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.».

«Art. 30 *(Sedi regionali)*. — 1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese è effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3) è il seguente:

«Art. 31 *(Rendiconto generale di gestione)*. — 1. Il rendiconto generale della gestione è composto dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;

c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile;

d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonché con l'indicazione della attività svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.

2. Il rendiconto generale della gestione è deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.».

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1998, n. 271.

08G0051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FSE «Governance e azioni di sistema» e «Le Competenze per lo Sviluppo», dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 39/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007, e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 «Governance e Azioni di Sistema» e «Le Competenze per lo Sviluppo», è pari, complessivamente, a euro 21.073.588 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 48.

TABELLA

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Convergenza - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Pon Governance - Azioni di Sistema	C(2007) n.5761 del 21/11/2007	6.214.293
Pon Le Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n.5483 del 07/11/2007	14.859.295
Totale		**21.073.588**

08A01158

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FSE delle regioni Lazio, Umbria, Veneto, Molise, Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana, delle province autonome di Trento e Bolzano e del Programma nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 40/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per pateria;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007- 2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a € 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di € 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di € 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FSE delle regioni Lazio, Umbria, Veneto, Molise, Sardegna, Valle d'Aosta e Toscana, delle province autonome di Trento e Bolzano e del programma nazionale «Azioni di Sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, è pari, complessivamente, a euro 36.251.652 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 49

TABELLA

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Lazio	C(2007) n. 5769 del 21/11/2007	7.119.397
Molise	C(2007) n.6080 del 30/11/2007	1.304.636
P.A. Bolzano	C(2997) n. 5529 del 09/11/2007	1.590.007
P.A. Trento	C(2007) n. 5770 del 21/11/2007	2.103.517
Sardegna ST	C(2007) n.6081 del 30/11/2007	7.001.195
Umbria	C(2007) n. 5498 del 08/11/2007	2.628.660
Veneto	C(2007) n. 5633 del 16/11/2007	7.353.565
Valle d'Aosta	C(2007) n. 5530 del 09/11/2007	756.901
Toscana	C(2007) n. 5475 del 07/11/2007	5.527.375
Totale Por		**35.385.253**
Pon Azioni di sistema	C(2007) n. 5771 del 21/11/2007	866.399
Totale complessivo		**36.251.652**

08A01157

DECRETO 14 febbraio 2008.

Nomina dei componenti il comitato di cui al comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli enti interessati delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l'acquisto di autoveicoli ecologici.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

ED

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il cui comma 4 ha previsto l'emanazione di un decreto interdirigenziale con il quale viene nominato un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, per provvedere sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, nonché l'Automobile club d'Italia (ACI) delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dello stesso art. 2;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, il quale ha stabilito che le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, si applicano alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate dal 13 e fino al 31 marzo 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 12 gennaio 2003;

Visto il decreto interministeriale prot. 13733/2003/DPF/UFF del 21 novembre 2003 che ha costituito il comitato di cui al comma 4 del citato art. 2;

Considerato che si è dovuto provvedere alla verifica della rappresentatività dei partecipanti al comitato costituito con il decreto interministeriale suddetto;

Vista la nota n. 3-18096 del 12 novembre 2007 con cui l'Ufficio legislativo - finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le note di designazione dei vari enti interessati;

Vista la nota n. 16118/2007/DPF/UFF del 1° giugno 2007 di questo Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale con cui sono stati designati come propri rappresentanti destinati a far parte del comitato previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, l'ingegnere Carlo Vaccari, in qualità di presidente ed il dott. Enrico Marozza, in qualità di componente;

Vista la nota n. 73658 del 5 giugno 2007 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.Ge.P.A. ha confermato come proprio rappresentante la dott.ssa Gerarda Marasco;

Vista la nota n. 131395 del 12 ottobre 2007 con cui il Dipartimento della ragioneria dello Stato - Ispettorato generale di finanza ha designato il dott. Giovanni Ciuffarella ed in qualità di supplente la dott.ssa Marina Mangano;

Vista la nota n. 6052/2007 del 6 settembre 2007 con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha confermato come proprio rappresentante il ragioniere Antonio Scozzese;

Vista la nota n. 91990/2007 dell'11 giugno 2007 con cui l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Ufficio gestione atti ha designato come proprio rappresentante la dott.ssa Francesca Brasiliano;

Vista la nota n. 1488/11CP1/FIN del 13 dicembre 2007 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha designato come propri rappresentanti il dott. Giovanni Tarizzo ed il dott. Angelo Disanto;

Vista la nota n. 727/D/RN del 4 giugno 2007 con cui l'Unione Province d'Italia (UPI) ha designato come propri rappresentanti la dott.ssa Luisa Gottardi ed il dott. Marco Marafini, dirigente della provincia di Rieti;

Vista la nota n. DSD/0009885/07 del 19 luglio 2007 con cui l'Automobile club d'Italia (ACI) - Direzione servizi delegati - Ufficio gestione dei servizi tributari ha confermato come proprio rappresentante il dott. Salvatore Moretto;

Vista la nota n. P3286/60C3 del 15 luglio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di non dovere designare il proprio rappresentante, non essendo competente in materia di ripartizione delle minori entrate fra gli enti interessati e di valutazione delle relative spettanze;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del comitato

È ricostituito il comitato già disposto con decreto interministeriale prot. 13733/2003/DPF/UFF del 21 novembre 2003 previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni, delle province e dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 2.

Componenti il comitato

Componenti del comitato di cui all'art. 1 del presente decreto sono:

ingegnere Carlo Vaccari per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, in qualità di Presidente;

dott. Enrico Marozza per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale;

dott.ssa Gerarda Marasco per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio X;

dott. Giovanni Ciuffarella per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza Ufficio XI e, in qualità di supplente, la dott.ssa Marina Mangano;

ragioniere Antonio Scozzese per il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;

dott.ssa Francesca Brasiliano per l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Ufficio gestione atti;

dott. Giovanni Tarizzo e dott. Angelo Disanto, per le regioni;

dott. Marco Marafini, dirigente provincia Rieti, e dott.ssa Luisa Gottardi - Ufficio studi, per l'Unione delle province d'Italia (UPI);

dott. Salvatore Moretto dell'ACI - Direzione servizi delegati - Ufficio gestione dei servizi tributari.

Art. 3.

Compiti del comitato

Il comitato sovrintende, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, nonché l'ACI, dei trasferimenti delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, per le formalità effettuate nel periodo dall'8 luglio al 31 dicembre 2002.

Il comitato provvede, altresì, alla ripartizione tra gli stessi soggetti di cui al comma 1, delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, per le formalità effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2008

Il capo del dipartimento per le politiche fiscali: CAROTTI

Il Ragioniere generale dello Stato CANZIO

Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno TROIANI

08A01266

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 30 novembre 2007.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modificazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1º marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Considerato che ai sensi dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) sono stati iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, finanziamenti relativi alla legge n. 396/1990 pari a Euro 212.5 mil per l'annualità 2007 e 2008 ed Euro 170 mil per l'annualità 2009;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 220 del 5 novembre 2007;

Visto il verbale delle sedute della Commissione di Roma Capitale del 28 e 29 novembre 2007;

Ritenuto di approvare le variazioni del titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al definanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili, tutti contenuti nell'allegato B;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato C;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato D;

Ritenuto di ripartire le disponibilità recate dalla legge finanziaria 2007 a favore degli interventi ricompresi nell'allegato E;

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione di cui all'allegato F;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma Capitale nelle sedute del 28 e 29 novembre 2007:

1.1 le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui all'allegato A, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2 i definanziamenti degli interventi di cui all'allegato B nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 2.350.596,72;

1.3 le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato C, per un complessivo importo di € 2.534.977,69;

1.4 la ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato D, delle somme rinvenienti dai definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 pari a complessivi € 4.885.574,41;

1.5 la ripartizione degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2006, per l'annualità 2007 e 2008 per un ammontare di € 212,5 mil ciascuno e per l'annualità 2009 per un ammontare di € 170 mil, a favore degli interventi di cui all'allegato E;

1.6 l'inserimento nel Programma dei nuovi interventi, come citati negli allegati A, D ed E, e riepilogati nell'allegato F.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio, Registro n. 1, foglio n. 17

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	
a1.1.1.1	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO quali i Parchi Meda, ex SNIA, Tiburtino, Centocelle, Asilo nido Via Vertumno	
		Modifica Titolo	
a1.1.1.1	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO	

c3.1.10	COMUNE DI ROMA	Restauro Ghetto:restauro Portico d'Ottavia-attività di monitoraggio e controllo lavori-lavori di scavo e sistemazione archeologica	
		Modifica Titolo	
c3.1.10	COMUNE DI ROMA	Restauro Ghetto:Portico d'Ottavia-lavori di scavo, consolidamento e sistemazione archeologica	

c1.1.2	COMUNE DI ROMA	Avvio realizzazione tram su gomma Laurentina-Trigoria	
		Modifica Titolo	
c1.1.2	COMUNE DI ROMA	Estensione del sistema del trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi Eur-Tor de Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta da Tor Pagnotta a Trigoria	

e3.1.6	COMUNE DI ROMA	Acquisizione Villa Rivaldi	
		Modifica Titolo	
e3.1.6	COMUNE DI ROMA	Indagini archeologiche, restauri conservativi e allestimenti museali nel complesso di Villa Rivaldi	

c3.2.25	COMUNE DI ROMA	Ponte pedonale e ciclabile. Studio di fattibilità (ex Ponte a Corso Francia)	
		Modifica Titolo	
c3.2.25	COMUNE DI ROMA	Ex ponte Corso Francia - Progetto Arca di Roma	

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Riduzione
b1.14	Parco archeologico del Teatro di Marcello	COMUNE DI ROMA	€ 936.205,18
c2.2	Parco di Aguzzano.Esproprio e realizzazione del Parco	COMUNE DI ROMA	€ 462.228,92
d1.13	Opere complementari linea F.S. La Storta-S.Pietro-Cesano	COMUNE DI ROMA	€ 617.921,22
d2.1.1a	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	COMUNE DI ROMA	€ 71.403,78
d2.1.3a	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord	COMUNE DI ROMA	€ 111.668,38
d2.1.3b	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord-Opere complementari	COMUNE DI ROMA	€ 100.095,00
d2.1.5	Costruzione parcheggio di scambio Magliana	COMUNE DI ROMA	€ 32.380,71
d2.1.6	Costruzione parcheggio di scambio Osteria del Curato	COMUNE DI ROMA	€ 18.693,53
		TOTALE	€ 2.350.596,72

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo
b1.2.23	Riqualificazione ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situato in Lungotevere Aventino n. 7	COMUNE DI ROMA	€ 189.476,26
b1.7.4.2	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto di Parco	COMUNE DI ROMA	€ 102.101,00
e3.2.5	Castelletto di Villa Sciarra:Restauro ed allestimento Museo della Matematica	COMUNE DI ROMA	€ 83.250,46
e3.2.6	Villa Borghese: restauro edificio Aranciera per l'allestimento del Museo Bilotti	COMUNE DI ROMA	€ 131.527,84
e3.2.8	Museo Napoleonico: allestimento	COMUNE DI ROMA	€ 148.300,48
f1.5	Opere di ristrutturazione per il riuso dell'ex Mattatoio	COMUNE DI ROMA	€ 1.880.321,65

TOTALE	€ 2.534.977,69

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
a2.5.1	Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazioni di aree di edifici pubblici dimessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della legge 396/90	Comune di Roma	€ 617.921,22
b1.2.23	Riqualificazione ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situato in Lungotevere Aventino n. 7	Comune di Roma	€ 189.476,26
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione Copertura Giardino Romano	Comune di Roma	€ 3.522,29
b1.3.1	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'arte moderna nel complesso dell'ex birra Peroni	Comune di Roma	€ 1.459,05
b1.7.4.2	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto di Parco	Comune di Roma	€ 176.230,62
b2.5.1	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	Comune di Roma	€ 31.180,82
b2.9	Area archeologica del Circo di Massenzio. Scavo	Comune di Roma	€ 216.837,10
b3.1.3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Villa Vecchia" all'interno di Villa Pamphili	Comune di Roma	€ 154,30
b3.1.3.4	Villa Pamphili – Restauro del giardino dei Cedrati	Comune di Roma	€ 462.228,92
c3.1.10	Restauro Ghetto: Portico d'Ottavia-lavori di scavo, consolidamento e sistemazione archeologica	Comune di Roma	€ 936.205,18
e3.1.1.2	Riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio-Villa Strohl Fern	Comune di Roma	€ 6.958,22
e3.2.5	Castelletto di Villa Sciarra:Restauro ed allestimento Museo della Matematica	Comune di Roma	€ 83.250,46
e3.2.6	Villa Borghese: restauro edificio Aranciera per l'allestimento del Museo Bilotti	Comune di Roma	€ 131.527,84
e3.2.8	Museo Napoleonico: allestimento	Comune di Roma	€ 148.300,48
f1.5	Opere di ristrutturazione per il riuso dell'ex Mattatoio	Comune di Roma	€ 1.880.321,65
		TOTALE	€ 4.885.574,41

All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
a1.1.1.3	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Centocelle	Comune di Roma	2.100.000,00	1.200.000,00	
a1.1.1.4	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Tiburtino	Comune di Roma		500.000,00	1.000.000,00
a2.5.1.1	Aree Demaniali – Parco Urbano Monte Ciocci, interramento nuova viabilità di PRG da Via Anastasio II per collegamento nodo di scambio Valle Aurelia con il Parco e messa in sicurezza della collina versante art.11	Comune di Roma		2.022.000,00	1.978.000,00
b1.1.23.1	Chiesa S. Agostino	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00		
b1.1.49.1	San Lorenzo fuori le mura - restauro	Ministero BB.AA.CC.			500.000,00
b1.1.56.1	Arsenale Pontificio – Prosecuzione restauro	Ministero BB.AA.CC.	505.000,00		995.000,00
b1.1.57	Chiesa di S. Prisca	Ministero BB.AA.CC.		400.000,00	
b1.10.1	Palazzo del Quirinale	Ministero BB.AA.CC.			500.000,00
b1.2.10	Palazzo Baldassini.	Ministero BB.AA.CC.	500.000,00		
b1.2.11	Passetto di Borgo	Ministero BB.AA.CC.			1.000.000,00
b1.2.12.2	Palazzo Nardini – Prosecuzione restauro	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00	1.005.000,00	495.000,00
b1.2.13	Complesso del Vittoriano	Ministero BB.AA.CC.			1.000.000,00
b1.2.14	Complesso museale Villa Giulia e Villa Poniatowski	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00	500.000,00	
b1.2.14.3.2	Complesso ex Mattatoio - Restauro	Ministero BB.AA.CC.		1.000.000,00	
b1.2.14.4.0.2	Terme di Diocleziano – Chiostro Ludovisi a Chiostro Michelangelo – consolidamento, restauro, allestimento	Ministero BB.AA.CC.	600.000,00	600.000,00	700.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
b1.2.14.4.0.3	Terme di Diocleziano – Grandi Aule – Consolidamento, restauro, allestimento	Ministero BB.AA.CC.	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
b1.2.14.4.0.4	Terme di Diocleziano – Sezione Epigrafica – Sala conferenze, vetrine, lavoro di ripresa intonaci e tinteggiatura	Ministero BB.AA.CC.	300.000,00		
b1.2.15	Monumento ai volontari italiani caduti nelle missioni di pace nel mondo	Ministero BB.AA.CC.		500.000,00	
b1.2.3.2	Palazzo Barberini	Ministero BB.AA.CC.	1.500.000,00	1.500.000,00	
b1.5.1.2	Complesso del S. Michele ex carcere femminile – Adeguamento sede Uffici ICR	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00	500.000,00	
b1.5.1.3	Complesso del S. Michele – Adeguamento sede istituzionale	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00	600.000,00	
b1.5.3.3	Caserma Lamarmora-Adeguamento sede uffici ICCROM	Ministero BB.AA.CC.	1.000.000,00	1.000.000,00	
b1.5.5	Avvocatura dello Stato - Prosecuzione restauro	Ministero BB.AA.CC.		1.500.000,00	1.000.000,00
b1.6.2.29	Foro Romano – Basilica Giulia – Consolidamento, risanamento piano pavimentale	Ministero BB.AA.CC.	400.000,00	300.000,00	
b1.6.2.30	Foro Romano – Basilica Emilia – Sistemazioni e restauri	Ministero BB.AA.CC.	200.000,00		
b1.6.2.31	Colle del Palatino – Pendice S.O. – Tempio della Magna Mater – Restauro e consolidamento strutturale	Ministero BB.AA.CC.	600.000,00	500.000,00	500.000,00
b1.6.2.32	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – Criptoportico centrale – Consolidamento e indagini propedeutiche	Ministero BB.AA.CC.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
b1.6.2.33	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – fronte Via Nova – interventi di restauro e conservazione per la salvaguardia del monumento	Ministero BB.AA.CC.		400.000,00	400.000,00
b1.6.2.34	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – fronte Velabro – interventi di restauro e conservazione per la salvaguardia del monumento	Ministero BB.AA.CC.		400.000,00	400.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
b1.6.2.35	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – Bastione farnesiano – Consolidamento e restauro per la sicurezza delle strutture	Ministero BB.AA.CC.		250.000,00	300.000,00
b1.6.2.36	Colle Palatino - Cenatio Domus Flavia (Domus Transitoria) – Risanamento delle strutture di copertura, messa in sicurezza ai fini dell'agibilità e fruizione	Ministero BB.AA.CC.		300.000,00	400.000,00
b1.6.2.37	Colle del Palatino - Complesso Augusteo (biblioteche)- Consolidamento e messa in sicurezza delle strutture pericolanti	Ministero BB.AA.CC.		550.000,00	400.000,00
b1.6.2.38	Colle del Palatino – Stadio – Consolidamento e restauro delle grandi esedre	Ministero BB.AA.CC.	700.000,00		
b1.6.2.39	Colle del Palatino – Arcate Severiane- Consolidamento e restauro delle strutture voltate	Ministero BB.AA.CC.	200.000,00	300.000,00	300.000,00
b1.6.2.40	Colle del Palatino – Padagogium – Contrafforti, consolidamenti e restauri	Ministero BB.AA.CC.	600.000,00		
b1.6.2.41	Colle del Palatino – Terme Severiane - Incatenamenti e restauri	Ministero BB.AA.CC.	200.000,00	300.000,00	400.000,00
b1.6.2.42	Colle del Palatino Pendice meridionale prospiciente via dei Cerchi – Bonifica Impermeabilizzazione e restauro delle strutture voltate	Ministero BB.AA.CC.	300.000,00	200.000,00	
b1.6.2.43	Colle del Palatino – Pendice meridionale prospiciente V. S. Gregorio(strutture sostruttive-domus tardo antica Vigna Barberini) – Interventi di carattere strutturale o di valorizzazione , coperture praticabili – revisioni e adeguamenti	Ministero BB.AA.CC.		200.000,00	500.000,00
b1.6.2.44	Palatino – Foro Romano – Impianto di illuminazione – progettazione, primi interventi	Ministero BB.AA.CC.	200.000,00		
b1.6.2.45	Colle del Palatino – Domus repubblicana presso Arco di Tito – Completamento restauro, sistemazioni	Ministero BB.AA.CC.	200.000,00		
b1.7.4	Parco Centocelle- Valorizzazione Ville Romane	Comune di Roma		200.000,00	2.100.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
b1.7.4.2	Realizzazione Parco di Gabii – Completamento ristrutturazione Casali e musealizzazione	Comune di Roma			2.000.000,00
b2.10	Realizzazione Parco archeologico di Torrevecchia	Comune di Roma			1.000.000,00
b2.11	Museo archeologico del Suburbio (Municipio V)	Comune di Roma			200.000,00
b2.5.2	Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statiche, restauro e allestimento	Comune di Roma		2.000.000,00	
b2.5.2.1	Realizzazione museo dei Fori ai Mercati	Comune di Roma	2.000.000,00		
b2.6.4	Mausoleo di Augusto:scavi, restauri ed allestimento – I Lotto	Comune di Roma	2.000.000,00	2.000.000,00	
b2.6.5	Fori Imperiali	Comune di Roma	3.000.000,00		
b2.7	Colle Oppio: Terme di Traiano Criptoportico	Comune di Roma			500.000,00
b3.1.1	Restauro edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia	Comune di Roma		120.000,00	
b3.2.1	Villa Ada Chiesetta del Divino Amore	Comune di Roma			350.000,00
b3.2.2	Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo	Comune di Roma			1.350.000,00
b3.3	Realizzazione Parco della Cervelletta-recupero casali	Comune di Roma			1.500.000,00
b3.3.1	Parco lineare delle Mura tratto Porta S.Sebastiano – Porta S. Paolo	Comune di Roma		200.000,00	800.000,00
c2.3.4	Restauro ex scuderia e vaccheria di Villa Sacchetti – Municipio XIX (Parco Urbano del Pineto)	Comune di Roma		1.000.000,00	1.000.000,00
c2.3.5	Progetto di recupero vegetazionale e di forestazione della Rete Ecologica (sistema naturale Aniene, Aguzzano, S. Basilio, Torraccia – sistema naturale Tevere nord, Torricella, Fidene, Parco delle Sabine – sistema naturale Parco Laurentino, Decima Malafede, Tor Pagnotta, Casal Giudeo, Parco Tor dei Cenci – sistema naturale Parco Valle dei Casali, Parco del Trullo, Monte Cucco, Parco Tevere sud, ecc)	Comune di Roma		1.100.000,00	

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
c2.3.6	Progettazione, acquisizione e realizzazione "Parco della Cellulosa" – Municipio XVIII	Comune di Roma		1.000.000,00	1.500.000,00
c2.3.7	Riqualificazione aree verdi – Municipio XX	Comune di Roma		500.000,00	
c2.4.2.19	Realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata	UNIVERSITA' "TOR VERGATA"	67.500.000,00	67.500.000,00	
c2.4.2.20	Completamento Palazzotto Sport Corviale	Comune di Roma		700.000,00	
c2.47	Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al parco archeologico della Via Latina. Indagini e progettazione	Provincia di Roma	200.000,00		
c3.1.17.2	Interventi per il miglioramento della mobilità e riqualificazione funzionale della sede del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture		10.000.000,00	
c3.1.2	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici	Comune di Roma	4.000.000,00		
c3.1.20	S.Oreste, restauro delle Mura	Provincia di Roma	100.000,00		
c3.1.21	Roma, Cittadella dello Sport	Provincia di Roma	1.000.000,00		
c3.1.22	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	Provincia di Roma	2.300.000,00		
c3.1.23	Roma, restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia	Provincia di Roma	600.000,00		
c3.1.24	Formello, Palazzo Chigi, restauro degli apparati pittorici	Provincia di Roma	500.000,00		
c3.1.25	Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, restauro delle superfici architettoniche decorate	Provincia di Roma	1.000.000,00		
c3.1.26	S. Marinella – Castello di S. Severa	Provincia di Roma	700.000,00		
c3.1.27	Valmontone, Palazzo Doria – sistemazione viabilità d'accesso	Provincia di Roma	300.000,00		
c3.1.28	Roma, Biblioteca Provinciale dei servizi sociali	Provincia di Roma	200.000,00		
c3.1.29	Roma, Chiesa di S. Agostino	Provincia di Roma	500.000,00		
c3.1.3	S.Maria della Pietà – acquisizione padiglioni	Comune di Roma			7.000.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
c3.1.5	Progettazione e realizzazione interventi riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)	Comune di Roma		1.000.000,00	
c3.1.8	Recupero e restauro Palazzo Valentini-ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana	Provincia di Roma	1.000.000,00	500.000,00	3.200.000,00
c3.1.9	Ristrutturazione Teatro Istituto Luce a Cinecittà	Comune di Roma			1.500.000,00
c3.2.15	Realizzazione "Ponte dei Congressi", viabilità accessoria e sistemazione banchine del Tevere e adeguamento Ponte della Magliana – I Stralcio funzionale	Comune di Roma		5.000.000,00	14.000.000,00
c3.2.15.2	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e della Musica): realizzazione delle opere	Comune di Roma	1.847.000,00	453.000,00	
c3.2.15b	Progettazione Ponte della Scienza	Comune di Roma	250.000,00		
c3.2.15c	Progettazione Ponte della Musica	Comune di Roma	300.000,00		
c3.2.20	Realizzazione Casa Civica	Comune di Roma			1.000.000,00
c3.2.21	Realizzazione Casa delle Danze	Comune di Roma			1.000.000,00
c3.2.7.1	Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e servizi connessi al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili	Comune di Roma	1.000.000,00	1.000.000,00	
c3.2.8	Realizzazione padiglione scuola Giardinieri	Comune di Roma		1.000.000,00	
c3.3.1.4	Recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali	Comune di Roma			3.000.000,00
c3.3.10	Interventi strutturali per la sicurezza	Comune di Roma	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
c3.3.4.1	Centro culturale Romanina	Comune di Roma			1.000.000,00
c3.3.8.11	Riqualificazione mercato Via Sannio	Comune di Roma			2.000.000,00
c5.5	Impianto sperimentale per la raccolta pneumatica rifiuti - Corviale	Comune di Roma		500.000,00	1.500.000,00
d1.10	Prolungamento Via Longoni-Da Via Collatina alla A24	Comune di Roma			1.500.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
d1.2.1	Autostrada Roma Fiumicino	A.N.A.S. SpA	885.000,00		
d1.27	Progettazione e riqualificazione di Via di Torrevecchia fino Largo A. Donaggio	Comune di Roma		300.000,00	
d1.28	Adeguamento Via Pineta Sacchetti	Comune di Roma			10.000.000,00
d1.3.6	Completamento Tangenziale dei Castelli fino a Genzano	Regione Lazio			8.000.000,00
d1.30.1	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento. Costruzione di un nuovo Ponte sul Tevere e realizzazione della nuova viabilità ad esso connessa in sinistra a destra Tevere	Comune di Roma		2.000.000,00	2.000.000,00
d1.31.1	Adeguamento viabilità incrocio Via Cassia-Grottarossa	Comune di Roma		300.000,00	
d1.36	S.P. Cancelliera – lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km 5+500	Provincia di Roma		2.000.000,00	3.000.000,00
d1.38.1	Riqualificazione Largo Agosta e Via Fiuggi -VI Municipio	Comune di Roma		300.000,00	
d1.38.2	Barriere antirumore Tangenziale Est tratto Via Boito	Comune di Roma		800.000,00	
d1.38.3	Progettazione e realizzazione Via Gabina e connessioni viarie locali	Comune di Roma		600.000,00	11.000.000,00
d1.4.1	Adeguamento Via Trionfale da Via Chiarugi al GRA-Ipogeo degli Ottavi	Comune di Roma		2.000.000,00	2.000.000,00
d1.4.11	Realizzazione nuovo svincolo "Degli Oceani" tra Via C. Colombo e Via dell'Oceano Atlantico	Comune di Roma		4.000.000,00	4.000.000,00
d1.4.2	Realizzazione svincolo Trionfale GRA	Comune di Roma		2.000.000,00	
d1.4.4	Collegamento diretto di Via dei Prati Fiscali con la Via Olimpica-Completamento. Realizzazione del nuovo collegamento tra Via dei Prati Fiscali e Via Olimpica mediante la costruzione di nuova infrastruttura di svincolo tra Via dei Prati Fiscali, Via Salaria e Via Olimpica	Comune di Roma			11.000.000,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
d1.42.1	S.P. Ardeatina adeguamento dal Km. 14+500 al Km. 27+000: Opere dal Km. 23+500 al Km. 27+000	Provincia di Roma		2.550.000,00	800.000,00
d1.43.1	Realizzazione sottopasso – Incrocio Via Bufalotta-Via Fucini	Comune di Roma			1.000.000,00
d1.44	Progettazione sottovia Via Bodio-Corso Francia	Comune di Roma		200.000,00	
d1.45	Progettazione collegamento Via Risaro-Via Fiumalbo	Comune di Roma		200.000,00	
d2.1.8	Progettazione parcheggi Nodi di Scambio: Anagnina, Laurentina e Fidene	Comune di Roma			1.000.000,00
d2.7	Parcheggio a S. Maria della Pietà (Roma) e infrastrutture per la mobilità	Provincia di Roma	1.550.000,00	450.000,00	
d2.8	Albano, Parcheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS)	Provincia di Roma	183.000,00	3.000.000,00	
d4.1.6.1.1	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Tiburtina- lato Ovest opere di infrastrutturazione: demolizioni e nuova realizzazione viabilità e parcheggio sostitutivo	Comune di Roma		16.000.000,00	4.532.000,00
d4.1.6.1.1.2	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Tiburtina: opere di completamento della Circonvallazione interna dalla Batteria Nomentana alla A/24. Perizia di variante	R.F.I SpA	23.980.000,00		
d4.2.1.1	Progettazioni preliminari: Linea Metro B (Castel di Leva Cecchigola); Linea Metro D (Eur Grottaperfetta)	Comune di Roma		800.000,00	1.200.000,00
d4.2.6.2	Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA	Comune di Roma	58.000.000,00	40.000.000,00	21.000.000,00
e3.1.6	Indagini archeologiche, restauri conservativi e allestimenti museali nel complesso di Villa Rivaldi	Comune di Roma			5.000.000,00
f2.2.2	Realizzazione del Nuovo Centro Congressi Eur ed interventi connessi	Comune di Roma	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		TOTALI	€ 212.500.000,00	€ 212.500.000,00	€ 170.000.000,00

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Nuovi interventi

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
a1.1.1.3	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Centocelle	COMUNE DI ROMA
a1.1.1.4	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Tiburtino	COMUNE DI ROMA
b1.1.23.1	Roma, Chiesa di S. Agostino	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.1.49.1	San Lorenzo fuori le mura - restauro	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.1.56.1	Arsenale Pontificio – Prosecuzione restauro	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.1.57	Chiesa di S. Prisca	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.10.1	Palazzo del Quirinale	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.10	Palazzo Baldassini.	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.11	Passetto di Borgo	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.12.2	Palazzo Nardini – Prosecuzione restauro	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.13	Complesso del Vittoriano	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.14	Complesso museale Villa Giulia e Villa Poniatowski	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.14.3.2	Complesso ex Mattatoio - Restauro	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.14.4.0.2	Terme di Diocleziano – Chiostro Ludovisi a Chiostro Michelangelo – consolidamento, restauro, allestimento	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.14.4.0.3	Terme di Diocleziano – Grandi Aule – Consolidamento, restauro, allestimento	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.14.4.0.4	Terme di Diocleziano – Sezione Epigrafica – Sala conferenze, vetrine, lavoro di ripresa intonaci e tinteggiatura	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.15	Monumento ai volontari italiani caduti nelle missioni di pace nel mondo	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.2.3.2	Palazzo Barberini	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.5.1.2	Complesso del S. Michele ex carcere femminile – Adeguamento sede Uffici ICR	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.5.1.3	Complesso del S. Michele – Adeguamento sede istituzionale	MINISTERO BENI CULTURALI

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
b1.5.3.3	Caserma Lamarmora- Adeguamento sede uffici ICCROM	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.5.5	Avvocatura dello Stato - Prosecuzione restauro	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.29	Foro Romano – Basilica Giulia – Consolidamento, risanamento piano pavimentale	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.30	Foro Romano – Basilica Emilia – Sistemazioni e restauri	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.31	Colle del Palatino – Pendice S.O. – Tempio della Magna Mater – Restauro e consolidamento strutturale	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.32	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – Criptoportico centrale – Consolidamento e indagini propedeutiche	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.33	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – fronte Via Nova – interventi di restauro e conservazione per la salvaguardia del monumento	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.34	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – fronte Velabro – interventi di restauro e conservazione per la salvaguardia del monumento	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.35	Colle del Palatino – Domus Tiberiana – Bastione farnesiano – Consolidamento e restauro per la sicurezza delle strutture	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.36	Colle Palatino - Cenatio Domus Flavia (Domus Transitoria) – Risanamento delle strutture di copertura, messa in sicurezza ai fini dell'agibilità e fruizione	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.37	Colle del Palatino - Complesso Augusteo (biblioteche)-Consolidamento e messa in sicurezza delle strutture pericolanti	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.38	Colle del Palatino – Stadio – Consolidamento e restauro delle grandi esedre	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.39	Colle del Palatino – Arcate Severiane- Consolidamento e restauro delle strutture voltate	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.40	Colle del Palatino – Padagogium – Contrafforti, consolidamenti e restauri	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.41	Colle del Palatino – Terme Severiane - Incatenamenti e restauri	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.42	Colle del Palatino Pendice meridionale prospiciente via dei Cerchi – Bonifica Impermeabilizzazione e restauro delle strutture voltate	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.43	Colle del Palatino – Pendice meridionale prospiciente V. S. Gregorio(strutture sostruttive- domus tardo antica Vigna Barberini) – Interventi di carattere strutturale o di valorizzazione , coperture praticabili – revisioni e adeguamenti	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.6.2.44	Palatino – Foro Romano – Impianto di illuminazione – progettazione, primi interventi	MINISTERO BENI CULTURALI

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
b1.6.2.45	Colle del Palatino – Domus repubblicana presso Arco di Tito – Completamento restauro, sistemazioni	MINISTERO BENI CULTURALI
b1.7.4	Parco Centocelle – Valorizzazione Ville romane	COMUNE DI ROMA
b2.10	Realizzazione Parco archeologico di Torrevecchia	COMUNE DI ROMA
b2.11	Museo archeologico del Suburbio (Municipio V)	COMUNE DI ROMA
b2.6.4	Mausoleo di Augusto:scavi, restauri ed allestimento – I Lotto	COMUNE DI ROMA
b2.6.5	Fori Imperiali	COMUNE DI ROMA
b3.1.3.4	Villa Pamphili – Restauro del giardino dei Cedrati	COMUNE DI ROMA
b3.2.2	Sistemazione Villa dei Gordiani	COMUNE DI ROMA
b3.3	Realizzazione Parco della Cervelletta-recupero casali	COMUNE DI ROMA
b3.3.1	Parco lineare delle Mura Aureliane tratto Porta S. Sebastiano – Porta S. Paolo	COMUNE DI ROMA
c2.3.4	Restauro ex scuderia e vaccheria di Villa Sacchetti – Municipio XIX (Parco Urbano del Pineto)	COMUNE DI ROMA
c2.3.5	Progetto di recupero vegetazionale e di forestazione della Rete Ecologica(sistema naturale Aniene, Aguzzano,S.Basilio, Borraccia – sistema naturale Tevere Nord, Torricella, Fidene, Parco delle Sabine – sistema naturale Parco Laurentino, Decima Malafede, Tor Pagnotta, Casal Giudeo, Parco Tor dei Cenci – sistema naturale Parco Valle dei Casali, Parco del Trullo, Monte Cucco, Parco Tevere sud ecc)	COMUNE DI ROMA
c2.3.6	Progettazione, acquisizione e realizzazione "Parco della Cellulosa" – Municipio XVIII	COMUNE DI ROMA
c2.3.7	Riqualificazione aree verdi –Municipio XX	COMUNE DI ROMA
c2.4.2.20	Completamento palazzotto Sport Corviale	COMUNE DI ROMA
c3..1.3	Progettazione e realizzazione interventi riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)	COMUNE DI ROMA
c3.1.17.2	Interventi per il miglioramento della mobilità e riqualificazione funzionale della sede del Ministero delle Infrastrutture	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
c3.1.2	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici	COMUNE DI ROMA
c3.1.20	S.Oreste, restauro delle Mura	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.21	Roma, Cittadella dello Sport	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.22	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.23	Roma, restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.24	Formello, Palazzo Chigi, restauro degli apparati pittorici	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.25	Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, restauro delle superfici architettoniche decorate	PROVINCIA DI ROMA

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
c3.1.26	S. Marinella – Castello di S. Severa	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.27	Valmontone, Palazzo Doria – sistemazione viabilità d'accesso	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.28	Roma, Biblioteca Provinciale dei servizi sociali	PROVINCIA DI ROMA
c3.1.3	S.Maria della Pietà – acquisizione padiglioni	COMUNE DI ROMA
c3.1.9	Ristrutturazione Teatro Istituto Luce a Cinecittà	COMUNE DI ROMA
c3.2.20	Realizzazione Casa Civica	COMUNE DI ROMA
c3.2.21	Realizzazione Casa delle Danze	COMUNE DI ROMA
c3.2.8	Realizzazione padiglione scuola Giardinieri	COMUNE DI ROMA
c3.3.1.4	Recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali	COMUNE DI ROMA
c3.3.10	Interventi strutturali per la sicurezza	COMUNE DI ROMA
c3.3.4.1	Centro culturale Romanina	COMUNE DI ROMA
c3.3.7.1	Complesso Parrocchiale della Beata Teresa di Calcutta – Località Ponte di Nona	VICARIATO DI ROMA
c3.3.7.2	Complesso Parrocchiale del Beato Giovanni XXIII – Località Torrino Mezzocamino	VICARIATO DI ROMA
c3.3.7.3	Complesso Parrocchiale di S. Maria di Loreto – Località Castelverde	VICARIATO DI ROMA
c3.3.7.4	Complesso Parrocchiale di S. Anna – Località Morena	VICARIATO DI ROMA
c3.3.8.11	Riqualificazione Mercato di Via Sannio	COMUNE DI ROMA
c5.5	Impianto sperimentale per la raccolta pneumatica rifiuti - Corviale	COMUNE DI ROMA
d1.10	Prolungamento Via Longoni-da Via Collatina alla A24	COMUNE DI ROMA
d1.20	S.P. Cancelliera – lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km 5+500	PROVINCIA DI ROMA
d1.27	Progettazione e riqualificazione di Via di Torrevecchia fino a Largo A. Donaggio	COMUNE DI ROMA
d1.30.1	Nuovo Ponte della Scafa e viabilità di collegamento. Costruzione di un nuovo Ponte sul Tevere e realizzazione della nuova viabilità ad esso connessa in sinistra a destra Tevere	COMUNE DI ROMA
d1.31.1	Adeguamento viabilità incrocio Via Cassia - Grottarossa	COMUNE DI ROMA
d1.36	Parcheggio a S. Maria della Pietà (Roma) e infrastrutture per la mobilità	PROVINCIA DI ROMA
d1.38.1	Riqualificazione Largo Agosta e Via Fiuggi- VI Municipio	COMUNE DI ROMA
d1.38.2	Barriere antirumore Tangenziale Est tratto Via Boito	COMUNE DI ROMA
d1.38.3	Realizzazione Via Gabina e connessioni viarie local	COMUNE DI ROMA
d1.4.1	Adeguamento Via Trionfale da Via Chiarugi al GRA	COMUNE DI ROMA
d1.4.2	Realizzazione svincolo Trionfale GRA	COMUNE DI ROMA
d1.41.1	Realizzazione nuovo svincolo "Degli Oceani" tra Via C. Colombo e Via dell'Oceano Atlantico	COMUNE DI ROMA
d1.43.1	Realizzazione sottopasso - Incrocio Via Bufalotta-Via Fucini	COMUNE DI ROMA
d1.44	Progettazione sottovia Via Bodio-Corso Francia	COMUNE DI ROMA

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
d1.45	Progettazione collegamento Via Risaro.Via Fiumalbo	COMUNE DI ROMA
d2.1.8	Progettazione parcheggi Nodi di Scambio: Anagnina, Laurentina e Fidene	COMUNE DI ROMA
d2.7	Albano, Parcheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS)	PROVINCIA DI ROMA
d2.8	Pomezia, Potenziamento del Polo Universitario	PROVINCIA DI ROMA
d4.2.1.1.	Progettazioni preliminari: -Linea Metro B (Castel di Leva Cecchignola); Linea Metro D (Eur Grottaperfetta)	COMUNE DI ROMA
d4.2.6.2	Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebbibbia-GRA	COMUNE DI ROMA

08A01116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

E

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, ai sensi del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

Visto il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che svolge la sua attività nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri generali di sistema;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, il quale prevede che l'Autorità definisca le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge 17 aprile 2003, n. 83 ed in particolare l'art. 2, comma 5, secondo cui, al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi generali di politica energetica, in particolare, la tutela degli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ove, all'art. 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le originarie attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche sociali e assistenza, spettano al Ministro della solidarietà sociale;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *e)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche per la famiglia sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale, in particolare, sono state delegate al Ministro delle politiche per la famiglia le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1, commi 362, 363, 364 e 365; con cui è costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;

Visti i documenti di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1° luglio 2007», pubblicati in data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 giugno 2007, n. 135/2007, concernente tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1° luglio 2007»;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, è opportuno utilizzare un indicatore che definisca criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo nucleo familiare;

Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento ampliamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

Considerato che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

Ritenuto che la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è opportuno ricomprendere non solo i clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito della revisione dei meccanismi tariffari per l'utenza domestica, misure di compensazione per la tutela dei clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite una componente tariffaria a carico di tutti gli utenti del sistema elettrico, prevedendo anche la modulazione delle componenti a copertura degli oneri di sistema;

Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di protezione sociale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di cumulare le agevolazioni per i clienti domestici che, versando in condizioni di disagio economico, si trovano anche in

gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

Ritenuto opportuno che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta in ragione di un livello di potenza impegnata e di consumo di energia elettrica coerente con il numero di componenti della famiglia anagrafica e con le ordinarie apparecchiature di uso domestico;

Ritenuto necessario che, per il riconoscimento delle agevolazioni ai clienti finali domestici che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'uso di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, siano previsti livelli di potenza impegnata e livelli di consumi di energia elettrica compatibili con le tipologie delle suddette apparecchiature;

Ritenuto opportuno che le procedure per l'accesso e l'attivazione del meccanismo di compensazione di cui al presente provvedimento facciano riferimento ai comuni, in considerazione della gestione sinergica dei meccanismi di agevolazione che già svolgono, anche con riferimento alle agevolazioni del settore gas ad essi già affidate;

Ritenuto di utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362, per la copertura degli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni per le procedure le attività di gestione delle procedure di accesso e attivazione del meccanismo di compensazione tariffaria di cui al presente decreto;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'uniformità del riconoscimento delle agevolazioni individuare una soglia unica, a livello nazionale, del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente;

Visto il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas reso con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 262, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n. 83 del 2003;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari rilasciati in data 29 novembre 2007, 5 dicembre 2007 e 6 dicembre 2007 ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83, e tenuto conto delle osservazioni formulate;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che la stessa:

a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;

c) promuova un uso efficiente delle risorse.

3. La compensazione di cui al comma 1 è applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.

4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.

Art. 2.

Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico

1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%.

2. L'Autorità provvede a definire le modalità applicative, secondo criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra.

3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.

Art. 3.

Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche

1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico possibili modalità compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1.

3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è cumulabile con la compensazione prevista dall'art. 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

Art. 4.

Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica

1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.

3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.

4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua:

a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonché gli elementi informativi di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la compensazione;

b) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.

6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.

7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.

2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative.

4. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro per le politiche della famiglia
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, Registro n. 1, foglio n. 87

08A01093

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «D L S Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dallart. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «D L S Soc. coop. a r.l.» con sede in Milano, costituita in data 4 dicembre 2002 con atto a rogito del notaio dott. Silocchi Maurizio di Milano, numero REA 1699736, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Carrara Ivano nato a ThaIwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, con studio in Bergamo a via dei Carpinoni, 25, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01128

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa artigiana di garanzia «Teaterno» S.c.r.l. (Società cooperativa a responsabilità limitata), in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa - cooperativa artigiana di garanzia «Teaterno» S.c.r.l. (Società cooperativa a responsabilità limitata), con sede costituita in data 23 giugno 1979, con atto a rogito del notaio dottor Germano De Cinque di Chieti, numero REA 80163, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta, nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942, con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), via Mazzini n. 1, ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01129

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Blu Style - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Blu Style - piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Teramo, costituita in data 26 ottobre 2000, con atto a rogito del notaio dott. Eugenio Giannella di Teramo. numero REA 124087, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta, nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942, con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), via Mazzini n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01130

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»,

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccita dal 1° maggio 2007 al 30 settembre 2007 nella provincia di Avellino.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati Orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Avellino:

siccità dal 1° maggio 2007 al 30 settembre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Forino, Lioni, Mercogliano, Montella, Montemarano, Montoro inferiore, Montoro superiore, Nusco, Ospedaletto D'alpinolo, Pietrastornina, San Martino Valle Caudina, Sant'angelo a scala, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Trevico, Volturara Irpina.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01155

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Eruzione vulcanica dal 4 settembre 2007 al 5 settembre 2007 nella provincia di Catania.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati Orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Catania:

eruzione vulcanica dal 4 settembre 2007 al 5 settembre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Milo, Santalfio.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01156

DECRETO 31 gennaio 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter*, con l'art. 110-*unvicies*, con l'art. 110-*duovicies*;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pomodoro da industria;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 del 20 dicembre 2007 ;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del 20 dicembre 2007;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea ;

Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Considerato che con il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 è stato disposto di applicare, per il pomodoro consegnato per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della componente del massimale nazionale;

Considerato che, in attuazione dell'art. 110-*duovicies,* paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 dispone altresì di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento;

Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;

Considerato che l'art. 110-*duovicies,* paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori;

Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, anche al fine di evitare investimenti realizzati al solo scopo di percepire gli aiuti comunitari, all'impegno di realizzare e consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una quantità minima riferita alla resa regionale storica;

Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla quantità minima sopraindicata, una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto;

Ritenuta la necessità di definire l'ammontare dell'importo dell'aiuto indicativo per il 2008, nonché di emanare le disposizioni necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Per gli scopi del presente decreto si intende per :

a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pomodoro da industria;

b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a pomodoro da industria, previsto dagli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore del pomodoro da industria di cui agli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996;

d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento.

e) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento;

f) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

g) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede legale o alla residenza dei produttori;

h) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.

Art. 2.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. L'aiuto di cui agli articoli 68 ter paragrafo 1, 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dal decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, è concesso a favore degli agricoltori che producono pomodori da industria, nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1973/2004 e n. 796/2004.

2. In particolare, l'aiuto è corrisposto ai produttori di pomodoro:

a) associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento;

b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pomodoro da industria, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonché siano interamente seminate e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione ;

c) che hanno concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto *a)*, un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione del pomodoro da industria prodotto sulle superfici oggetto di contratto;

d) il cui contratto o impegno di conferimento contengono gli elementi indicati negli articoli 6 e 7 del presente decreto;

e) la cui produzione è consegnata al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento.

3. I richiedenti sono tenuti al rispetto dei criteri di condizionalità, fissati con decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, pena la riduzione o l'esclusione dall'aiuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 3.

Accreditamento dei primi trasformatori e revoca

1. I primi trasformatori di pomodoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 171-*quinques ter* del regolamento (CE) n. 1973/2004, sono accreditati dall'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo i requisiti, le modalità e le procedure definiti dall'Agea in attuazione del citato articolo. L'accreditamento è revocato dal medesimo Organismo pagatore nel caso in cui non ricorrano uno o più requisiti per l'autorizzazione, secondo le modalità e le procedure definite dalla medesima Agea.

2. I primi trasformatori riconosciuti e in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 si intendono accreditati anche ai sensi del presente decreto .

3. L'Agea, nel rispetto dell'art. 171-*quinques ter,* paragrafo 4, del regolamento (CE) 1973/2004 rende disponibile e pubblico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei primi trasformatori di pomodoro accreditati. Per i nuovi accreditamenti conseguenti a riconversione di impianti, l'Agea può, secondo le modalità e le procedure definite dalla medesima Agea, integrare tale elenco oltre la data sopra indicata.

Art. 4.

Organizzazioni di produttori e gruppi di produttori

1. Le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori di cui all'art. 171-*quinques* del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciuti dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, si considerano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Art. 5.

Fissazione del livello dell'aiuto

1. Entro il 31 gennaio dell'anno rispetto al quale l'aiuto è richiesto e ai sensi dell'art. 171-*quinques quater,* paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è fissato con decreto ministeriale l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro. Per il 2008 l'importo è fissato in 1.300 euro/ha .

2. L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinques quater,* paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 è fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 6.

Contratto o impegno di conferimento

1. Un contratto, concluso fra una organizzazione di produttori o gruppo di produttori, debitamente riconosciuti, che rappresentano l'agricoltore ed un primo trasformatore, è stipulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Qualora l'organizzazione di produttori agisca anche come primo trasformatore in luogo del contratto è stipulato un impegno di conferimento. Ciascuna organizzazione di produttori può stipulare un solo contratto con ciascun primo trasformatore.

2. I contratti e gli impegni di conferimento, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, devono pervenire all'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori entro il 15 marzo di ciascun anno. Le modalità di trasmissione e di validazione dei contratti e degli impegni di conferimento sono definite dall'Agea.

I contratti e gli impegni di conferimento, redatti su appositi modelli predisposti dall'Organismo pagatore competente sulla base delle istruzioni emanate dall'Agea, devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) le parti contraenti;

b) la superficie prevista che sarà investita a pomodoro da industria;

c) la quantità di materia prima prevista;

d) le condizioni applicabili alla consegna del pomodoro e, comunque, il prezzo e i termini di pagamento.

Art. 7.

Informazioni supplementari relativi ai contratti

1. Ad integrazione e completamento di quanto riportato nel contratto e nell'impegno di conferimento, entro il 30 giugno di ciascun anno le organizzazioni dei produttori inviano all'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione dei produttori le informazioni supplementari relativi ai contratti, che costituiscono parte integrante degli stessi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 171-*quinques bis,* paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, e secondo le modalità definite dall'Agea. Le suddette informazioni devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'elenco completo dei produttori, riferiti ai contratti e agli impegni di conferimento;

b) la superficie di ciascun produttore investita a pomodoro da industria, con eventuale indicazione delle varietà e tipi di coltivazione particolari;

c) la quantità di materia prima che sarà oggetto della consegna da parte di ciascun produttore, con eventuale indicazione delle varietà e tipi di coltivazione particolari.

La quantità di prodotto di cui alla lettera *c)* non può essere inferiore al 70% delle rese regionali indicate nell'allegato 1 del presente decreto, ad esclusione di quella riferita alle varietà e a tipi di coltivazione particolari.

Art. 8.

Domanda di aiuto transitorio per superficie

1. La domanda di aiuto è presentata dal richiedente, entro il 15 maggio di ciascun anno, all'Organismo pagatore competente, secondo le istruzioni emanate dall'Agea relativamente alla domanda unica di pagamento.

2. L'Organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall'Agea, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 9.

Determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto

1. L'organizzazione dei produttori riconosciuta, ultimata la fase di raccolta e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno comunica, per singolo produttore richiedente, all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori riconosciuta e secondo le modalità definite dall'Agea, la quantità di materia prima consegnata ai primi trasformatori contraenti e le corrispondenti superfici investite, con eventuale indicazione delle varietà e tipi di coltivazione particolari.

2. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la materia prima consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, ad esclusione di quella riferita alle varietà e a tipi di coltivazione particolari, risulti inferiore al 70% della resa regionale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, la superficie ammessa all'aiuto è determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per il quantitativo minimo stabilito, pari al 70% della suddetta resa regionale.

Art. 10.

Caratteristiche qualitative della materia prima e dei prodotti finiti

Le modalità relative al rispetto delle caratteristiche qualitative della materia prima consegnata al primo trasformatore autorizzato e dei prodotti finiti ottenuti dallo stesso e le conseguenti procedure di controllo sono definite dall'Agea in attuazione dell'art. 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. L'Agea dispone in ordine alle attività di controllo finalizzate a verificare la consistenza delle superfici investite e le quantità di prodotto consegnate.

2. L'Agea disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni a carico del primo trasformatore di cui all'art. 171-*quinques ter,* paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

3. Nel caso in cui l'organizzazione dei produttori non si conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali è revocato il relativo riconoscimento da parte della Regione.

Art. 12.

Disposizioni finali

Le procedure di attuazione del presente decreto sono definite dall'AGEA.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 108

ALLEGATO 1

Regione	Resa in Tonn/ha
Abruzzo	50,05
Basilicata	74,73
Calabria	71,82
Campania	54,88
Emilia-Romagna	61,78
Friuli-Venezia Giulia	60,54
Lazio	73,70
Lombardia	62,77
Marche	68,18
Molise	64,78
Piemonte	64,77
Puglia	74,09
Sardegna	68,29
Sicilia	43,13
Toscana	71,16
Umbria	61,28
Veneto	57,01

08A01264

DECRETO 31 gennaio 2008.

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione» in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione, ed in particolare l'art. 4, con il quale si dispone che le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 31 gennaio 2008;

Considerata l'imminenza della richiamata scadenza che non consentirebbe il puntuale e regolare svolgimento degli adempimenti previsti da parte dei produttori interessati alla prima attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di prorogare il termine di comunicazione all'Agea della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 2008, indicato nell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, richiamato nelle premesse, è prorogato al 29 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Minnisteri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 105

08A01265

MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIRETTIVA 6 dicembre 2007, n. **8.**

Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni - responsabilità disciplinare.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Roma

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca)

Alle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale

Ai Nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

e, per conoscenza

Alla Conferenza dei presidenti delle Regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

All'UNIONCAMERE

1. *Premessa.*

L'attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo, modalità di comunicazioni che assicurino la comprensibilità e l'affidabilità degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto. Si ricorda che con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che è stata successivamente adottata, dallo stesso Ministro la circolare 12 luglio 2001, n. 2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell'adempimento della prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto codice, infatti, pone degli specifici vincoli con riferimento ai rapporti con il pubblico (art. 11 del Codice) nonché alle condotte da mantenere nella vita sociale (art. 9).

È opportuno ricordare che tutte le prescrizioni contenute nel Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico rilievo giuridico, atteso che è sulla base dello stesso che possono essere comminate le sanzioni di più tenute afflittività.

2. *La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di comportamento.*

Con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla «a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; *b)* condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; *c)* negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; *d)* inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; *e)* rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300; *f)* insufficiente rendimento» (così l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

I dirigenti delle varie strutture destinatarie della presente direttiva sono tenuti a verificare che le condotte dei dipendenti siano conformi a tali indicazioni. In particolare, l'«inosservanza delle disposizioni di servizio», presuppone che i dirigenti assegnino specifiche responsabilità in capo ai dipendenti.

L'art. 11 del Codice di comportamento prescrive che ciascun «dipendente in diretto rapporto con il pubblico presti adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisca le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami».

Se si combina quanto previsto nel Codice di comportamento con quanto prescritto nei vari C.C.N.L. si evince che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa, diretta ad impedire generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni all'inazione o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti, qualifica come indebito il rinvio della trattazione delle questioni d'ufficio, in ragione di un indimostrato (ed indimostrabile) eccessivo carico di lavoro. Devono quindi censurarsi quelle amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini procedimentali in considerazione della mole di lavoro ovvero con la difficoltà nel reperimento della documentazione istruttoria.

Tali comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimità da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa, in tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione del procedimento, equivale a provvedimento di diniego. Così la giurisprudenza amministrativa ha qualificato come illegittimo il rigetto dell'istanza, ove ciò sia ricondotto ad una «difficoltà di reperimento del fascicolo» (TAR Lazio, sentenza 14 ottobre 2003, n. 8356).

3. *In particolare, l'«insufficiente rendimento».*

L'insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, integra il presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari di vario livello, in ragione della gravità e continuità della condotta mantenuta (in genere dal semplice rimprovero verbale o scritto alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione fino al licenziamento con preavviso).

Il parametro cui occorre fare riferimento, deve rinvenirsi nell'art. 2104 del codice civile, secondo cui «il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa». Presupposto per l'applicazione della sanzione disciplinare è l'imputabilità della condotta negligente e non il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni attese. La mancata realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del dipendente.

L'esigenza di commisurare la condotta del personale addetto alle varie strutture pone a carico dei responsabili degli uffici, l'onere di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno.

Con riferimento all'intestazione della qualità di responsabile del procedimento, appare opportuno precisare l'inderogabilità del rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, hanno introdotto nuovi adempimenti a carico dell'amministrazione procedente, quali l'obbligo di disporre la comunicazione di avvio del procedimento anche nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza sulla cui base si è avviato lo stesso procedimento (art. 8, comma 2 *c-ter* della legge n. 241 del 1990), ovvero la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990). Suddetti adempimenti, in quanto previsti da fonte legislativa e finalizzati a favorire la partecipazione al procedimento da parte dei destinatari del provvedimento

finale, appaiono strumentali al perseguimento dei valori della trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione.

Le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sono tenute ad avviare l'azione disciplinare ove i dipendenti responsabili dei procedimenti violino le suddette prescrizioni, ovvero adempiano secondo modalità inadeguate e/o incomplete (ad esempio: omettendo di indicare tutte le informazioni previste come contenuto necessario della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990).

Le violazioni di prescrizioni formali previste dal legislatore, integra una condotta palesemente negligente, talché non possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri altresì che le suddette violazioni espongono l'amministrazione al rischio di subire l'annullamento dei provvedimenti in sede giurisdizionale, in considerazione della violazione del principio del contraddittorio, nonché un sicuro detrimento alla propria immagine.

4. *I controlli sulle assenze per motivi di salute.*

I dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva sono tenuti ad assicurare il rispetto, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute, delle prescrizioni contrattuali in tema di produzione dei certificati medici.

Con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo, per ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione è comunque tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria, sussistendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, *a fortiori* per le assenze (brevi) per malattia, che, per la loro imprevedibilità, sfuggono al controllo dell'amministrazione e costituiscono, tra quelle consentite, la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio.

I dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì invitati a concludere, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di assicurare che ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga sottoposto, nella stessa giornata, a visita fiscale. Si precisa altresì che ove la competente struttura sanitaria non sia nelle condizioni di assicurare, nella stessa giornata, la visita fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono comunque concludere accordi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 241 del 1990 con altre strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la necessaria valutazione sanitaria.

Al fine di favorire le attività di controllo da parte dei medici fiscali, si invitano i dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva, a predisporre adeguati mezzi di comunicazione affinché i dipendenti che abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano informare l'amministrazione di tale circostanza. A tal fine appare proporzionata la predisposizione di un numero telefonico/fax ovvero di un indirizzo di posta elettronica, esclusivamente destinato a ricevere le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute.

L'inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestività ed adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad attestare la legittimità dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza previa comunicazione all'amministrazione, integrano condotte meritevoli di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. *L'omessa attivazione delle procedure sanzionatorie come danno all'immagine dell'amministrazione.*

Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a mantenere un'immagine positiva della propria organizzazione. L'immagine dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico. La Corte dei conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche amministrazioni, ossia «la tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e credibilità, nonché l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate» (così Corte dei conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).

Il perfezionamento delle procedure sanzionatorie integra il presupposto per diffondere un'immagine di efficienza dell'apparato. La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni statali, con riferimento all'avvio dell'azione disciplinare in conseguenza di azioni penali ha registrato una condotta protesa a «minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i ricorsi degli interessati» (Corte dei conti, Sez. gestione contr. Stato, Relazione approvata con delibera 7/06/G). Tale atteggiamento appare ancora più diffuso rispetto alle fattispecie disciplinari di ancor più ridotta afflittività, talché appare indifferibile una più rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti, allo scopo di ricostruire l'immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici.

6. *Funzioni di monitoraggio dell'Ispettorato della funzione pubblica.*

L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad inviare all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipen-

dente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento.

Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica, appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare, individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine può giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato.

Roma, 6 dicembre 2007

Il Ministro: NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Uffici istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Minisri, registro n. 1, foglio 120

08A01254

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008.

Valutazione di idoneità della disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritta in data 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a. (pos. 28962). (Deliberazione n. 08/41).

LA COMMISSIONE

Su proposta del prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore,

Premesso:

1) che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lettera *e*);

2) che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002);

3) che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 18) definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.;

4) che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art. 18 del C.C.N.L. alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

5) che con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007 la Commissione ha valutato idonea, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la suddetta disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.;

6) che, successivamente, in data 26 ottobre 2007 Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, l'accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a.;

Considerato

1) che il predetto accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riproduce esattamente il contenuto della disciplina (art. 18 procedure di raffreddamento e conciliazione) del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007, già valutata idonea dalla Commissione con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007;

2) che pertanto anche l'accordo in esame risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Valuta idonea

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritta in data 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a.;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché, al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu,

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 24 gennaio 2008

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Art. 18.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della legge n. 146 del 1990, così come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate.

A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposti al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, esclude,ridosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.

Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett A), del presente CCNL.

B) Conflitti di lavoro.

1) Livello di Unità Produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unità Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'Unità Produttiva.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera *a)*, del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avvierà con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera *b)* del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possbili soluzioni conciliative.

La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unità Produttiva.

Ove il conflitto a livello di Unità Produttiva insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente punto 1, l'Azienda fisserà l'incontro con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera *a)* del presente CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si darà luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera *b)* del presente CCNL.

La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di Unità Produttiva.

Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) Livello regionale.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più Unità Produttive di una stessa regione, la Segreteria regionale dell'O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera *b)* del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 6 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.

Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

3) Livello nazionale.

Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 giorni successivi alla data del primo incontro.

Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000 ed all'Accordo dell'11 luglio 2007.

Dichiarazione a verbale

Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000.

Conseguentemente, all'esito positivo della predetta valutazione, la normativa di cui al presente Accordo sostituirà la disciplina prevista dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007.

Nelle more della predetta valutazione le Parti continueranno ad osservare le procedure previste dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007.

Roma, 2 agosto 2007

p. *Poste Italiane S.p.a.*
(Firmato)

p. *le OO.SS.*
SINDIP QUADRI (Firmato)
TECSTAT USPPI (Firmato)
CIU (Firmato)

08A01132

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare».

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005);

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti;

Valutata l'esigenza di fornire agli iscritti una stima dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare;

Tenuto conto delle direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005, nelle quali è previsto che le forme pensionistiche complementari mettano a disposizione dell'aderente un «Progetto esemplificativo», definito sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP;

Tenuto altresì conto degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006;

Considerata l'opportunità di adottare al momento disposizioni per la predisposizione del «Progetto esemplificativo» da parte delle forme pensionistiche complementari istituite ai sensi degli articoli 3, 12 e 13 del decreto n. 252/2005, operanti in regime di contribuzione definita, facendo riserva di successive istruzioni in materia con riguardo alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20 del medesimo decreto;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori;

Delibera:

Sono adottate le allegate istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare».

Le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare attuazione alle indicazioni ivi contenute nel rispetto delle seguenti scadenze:

i Progetti standardizzati sono diffusi dal 1º luglio 2008;

il primo invio dei Progetti personalizzati agli iscritti è effettuato unitamente alla comunicazione periodica relativa all'anno 2008;

i motori di calcolo implementati sui siti web successivamente alla data di entrata in vigore delle allegate istruzioni tengono da subito conto di tutte le indicazioni ivi contenute;

i motori di calcolo già impiegati dai fondi alla data di entrata in vigore delle allegate istruzioni sono modificati entro maggio 2008, ove necessario per tenere conto delle ipotesi ivi indicate, e entro giugno 2008 per tener conto di tutte le altre indicazioni ivi contenute;

entro giugno 2008 tutte le forme pensionistiche complementari rendono disponibile al pubblico un motore di calcolo per lo sviluppo del Progetto esemplificativo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Commissione.

Roma, 31 gennaio 2008

Il presidente: SCIMIA

ALLEGATO

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) (art. 3, art. 12 e art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL «PROGETTO ESEMPLIFICATIVO: STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE»

Progetto esemplificativo
delle prestazioni pensionistiche complementari
(Schema di Nota informativa approvato dalla COVIP
il 31 ottobre 2006, Sezione «Caratteristiche della forma pensionistica complementare», par. H.4.)

Premessa.

Il progetto esemplificativo è volto a illustrare all'iscritto l'evoluzione prevista della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione e l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento. Il progetto illustra inoltre il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata. È tuttavia necessario tenere conto che si tratta di un mero strumento di stima, fondato su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel tempo. In questi termini, pertanto, al fine di una corretta presentazione, è previsto che l'intestazione del Progetto contenga l'indicazione «Stima della pensione complementare».

L'esemplificazione intende costituire uno strumento di ausilio all'aderente per l'adozione o la modifica delle scelte relative al piano pensionistico (livello di contribuzione, profilo di investimento ecc...). In tal modo si intende accrescere la consapevolezza dell'iscritto circa le conseguenze che le scelte operate nel corso del rapporto possono determinare sulla prestazione finale attesa, contribuendo a favorire una maggiore attenzione dello stesso sia in sede di adesione sia nel corso del rapporto di partecipazione, attraverso un monitoraggio della evoluzione del piano previdenziale.

A tal fine, è previsto che il Progetto venga predisposto fin dall'inizio del rapporto di partecipazione e sia oggetto di aggiornamento periodico. Ciò consente all'aderente di verificare nel tempo l'adeguatezza del piano in corso di costruzione rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che esso intende conseguire e di operare per tempo le modifiche che reputi opportune.

L'esemplificazione è effettuata sulla base delle variabili di seguito indicate e di una metodologia di costruzione uniforme definita dalla COVIP e qui rappresentata.

A) Modalità di diffusione e di aggiornamento del Progetto.

Nell'ambito delle operazioni relative all'adesione, contestualmente alla Nota informativa viene consegnato agli aderenti il Progetto esemplificativo standardizzato, elaborato secondo le indicazioni di cui alla successiva sezione *E)*.

Il primo Progetto esemplificativo elaborato sulla base delle informazioni specifiche relative all'iscritto, nel rispetto delle indicazioni di cui alla sezione *C)*, è trasmesso all'iscritto stesso unitamente alla prima comunicazione periodica annuale successiva all'adesione. Tale Progetto è quindi aggiornato con periodicità annuale e trasmesso con l'invio di ciascuna comunicazione periodica.

B) Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto.

Per la costruzione del Progetto esemplificativo si considerano informazioni relative al singolo iscritto, informazioni proprie della forma pensionistica complementare e ipotesi definite dalla COVIP in modo uniforme per tutte le forme pensionistiche. Le variabili utilizzate sono le seguenti:

Variabili	Dati relativi all'iscritto	Dati relativi alla forma pension.	Ipotesi definite dalla COVIP
1. Dati anagrafici dell'aderente (età e sesso)	X		
2. Misura della contribuzione	X		
3. Tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione			X
4. Tasso annuo atteso di inflazione			X
5. Costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo		X	
6. Profilo di investimento	X		
7. Tasso atteso di rendimento della gestione			X
8. Età prevista al pensionamento			X
9. Basi tecniche per il calcolo della rendita		X	X
10. Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita		X	X

Dati anagrafici: l'età e il sesso sono quelli relativi all'iscritto.

Misura della contribuzione: la misura della contribuzione è quella risultante al fondo sulla base delle indicazioni dell'iscritto ovvero quella che risulti effettivamente versata con carattere di stabilità. La stessa è espressa su base annuale.

Tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: la contribuzione è rivalutata annualmente. La rivalutazione avviene a un tasso reale dell'1%, qualora la contribuzione sia espressa in cifra fissa; qualora la stessa sia invece espressa in percentuale della retribuzione, si assume un tasso annuo atteso di crescita della retribuzione pari all'1% in termini reali.

Tasso annuo atteso di inflazione: il tasso annuo atteso di inflazione è posto pari al 2%.

Costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo: i costi relativi alla fase di accumulo sono quelli effettivamente applicati all'iscritto; gli stessi tengono pertanto conto delle eventuali agevolazioni commissionali praticate dalla forma pensionistica complementare. Con riferimento ai criteri di individuazione e di trattamento dei costi, si fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi da riportare nella Nota informativa, con esclusione del costo per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Le variabili relative alla misura della contribuzione e alle ipotesi di rendimento atteso sono tuttavia individuate sulla base di quanto indicato nelle presenti istruzioni.

Profilo di investimento: il profilo di investimento è quello scelto dall'aderente. In presenza di meccanismi di riallocazione automatica della posizione individuale o dei flussi di contribuzione tra comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate) o combinazioni degli stessi in funzione dell'età dell'iscritto o degli anni mancanti al pensionamento (life cycle style), lo sviluppo del Progetto ne tiene conto secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare.

Tasso atteso di rendimento della gestione: al fine di tenere conto delle differenti caratteristiche di investimento dei comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate), i parametri di rendimento sono definiti in funzione delle diverse classi di attività (azionario o obbligazionario). Le ipotesi di rendimento sono pertanto distinte per gli investimenti azionari e per quelli obbligazionari. I tassi di rendimento riportati nella tabella che segue sono espressi in termini reali e al lordo dei costi e della tassazione:

	Rendimento obbligazionario (r_{OBB})	Rendimento azionario (r_{AZ})
Rendimento medio annuo	2,00%	4,00%

Con riferimento a ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) rientrante nel profilo di investimento scelto dall'aderente, i versamenti sono rivalutati annualmente sulla base dei seguenti parametri di rendimento (r), calcolati secondo le formule che seguono:

$$r = \alpha\, r_{AZ} + \beta\, r_{OBB}$$

I coefficienti α e β rappresentano le percentuali di investimento, rispettivamente, azionario e obbligazionario di ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata), corrispondenti alla composizione del relativo *benchmark*. I coefficienti assumono pertanto valori tali per cui $(\alpha + \beta) = 1$. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, la ripartizione degli investimenti viene definita sulla base di ogni informazione utile, coerentemente con la politica di investimento perseguita in un orizzonte temporale di lungo periodo (composizione effettiva realizzata negli esercizi precedenti, informazioni riportate nella nota informativa...). Laddove ciò non sia possibile, è posto per convenzione, in caso di comparti caratterizzati da garanzie di risultato, $\alpha = 0$ e $\beta = 1$ e in tutti gli altri casi $\alpha = 0{,}3$ e $\beta = 0{,}7$.

Età di pensionamento: si fa riferimento all'ipotesi che il pensionamento avvenga all'età di 60 e 65 anni.

Ipotesi tecniche per il calcolo della rendita: il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i coefficienti di conversione relativi alle seguenti ipotesi:

— basi demografiche: la tavola di mortalità è la IPS55;

— basi finanziarie: il tasso tecnico è posto pari allo 0%;

— costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo.

Qualora i coefficienti di conversione effettivamente utilizzati dalla forma pensionistica complementare al momento dell'elaborazione del progetto risultino meno favorevoli all'iscritto rispetto a quelli sopra indicati, il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i coefficienti propri della forma pensionistica.

Nei casi in cui sussista un impegno contrattuale al mantenimento dei coefficienti di conversione in rendita, la simulazione può essere effettuata sulla base delle condizioni applicate dalla forma pensionistica complementare, per le situazioni riguardate da detto impegno.

Qualora al momento dell'elaborazione le condizioni per l'erogazione delle rendite non risultino ancora definite, le ipotesi relative alle basi tecniche da impiegare sono in ogni caso quelle sopra indicate.

C) Istruzioni per l'elaborazione del progetto.

Il progetto esemplificativo illustra, per il periodo intercorrente tra il momento dell'elaborazione e quello di pensionamento, i versamenti lordi relativi all'anno solare di riferimento, il cumulo degli stessi e la corrispondente posizione individuale.

È possibile riferire l'esemplificazione della fase di accumulo a periodi annuali non consecutivi, purché l'intervallo tra un periodo e il successivo non sia superiore a 5 anni.

In sede di aggiornamento annuale, il progetto esemplificativo assume quale dato iniziale la posizione individuale effettivamente maturata dall'iscritto alla fine dell'anno solare precedente e ne indica la relativa conversione in rendita utilizzando il coefficiente di conversione, calcolato sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate, relativo all'età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. L'aggiornamento tiene conto delle condizioni di partecipazione in vigore al momento in cui si procede alla elaborazione.

Età.

Per ogni anno di partecipazione rappresentato nel progetto è indicata la corrispondente età anagrafica dell'aderente.

Esemplificazione dei versamenti.

I versamenti sono indicati al lordo dei costi gravanti direttamente sull'aderente e, per il primo anno, delle spese di adesione, nonché dei costi e premi relativi a eventuali prestazioni assicurative ad adesione obbligatoria. I versamenti non includono invece eventuali somme destinate al finanziamento di prestazioni assicurative a carattere facoltativo.

Per semplicità si assume che i versamenti vengano effettuati all'inizio di ciascun anno. Qualora, per i lavoratori dipendenti, i versamenti comprendano anche il flusso di TFR, si assume inoltre che gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore - ove non determinati in cifra fissa - siano espressi in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR, anche laddove i contratti o accordi collettivi utilizzino una base di calcolo differente.

Esemplificazione della posizione individuale.

La posizione individuale relativa a ciascun anno di sviluppo del progetto è calcolata tenendo conto della contribuzione lorda relativa a ciascun anno, del tasso di rendimento corrispondente al profilo di investimento dell'aderente, dei costi praticati dalla forma pensionistica complementare e del prelievo fiscale sui rendimenti della gestione, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Esemplificazione della prestazione pensionistica.

Il progetto esemplifica il valore della prima rata annua di rendita attesa per le ipotesi di pensionamento a 60 e 65 anni di età.

Il calcolo della prestazione è effettuato ipotizzando che l'intera prestazione sia erogata in forma di rendita vitalizia immediata senza reversibilità.

Su richiesta dell'aderente l'esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.

L'indicazione della rata di rendita è al lordo della tassazione.

D) Istruzioni per la rappresentazione del progetto.

La rappresentazione del progetto esemplificato tiene conto delle indicazioni di seguito fornite.

L'intestazione del progetto riporta l'indicazione «Stima della pensione complementare».

Esplicitare la finalità del progetto, spiegando che è volto a consentire all'aderente una valutazione sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale e che costituisce pertanto anche uno strumento di ausilio nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, per le variabili dipendenti da determinazioni dell'aderente medesimo.

Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali, anche qualora sia necessario effettuare il relativo calcolo in termini nominali. Il progetto contiene chiara indicazione del fatto che si tratta di valori espressi in termini reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell'inflazione.

Evidenziare inoltre che nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle imposte gravanti sui rendimenti. Indicare inoltre che la partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente di fruire di benefici fiscali anche sulle contribuzioni versate e sulle prestazioni percepite, rinviando per maggiori informazioni, al documento sul regime fiscale e indicando altresì il sito web sul quale questo è pubblicato.

Chiarire, in forma di AVVERTENZA, che gli importi riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e che pertanto la posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risul-

tare differenti da quelle indicate. Chiarire altresì che le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo il fondo/la società né la COVIP.

Riportare in modo chiaro e leggibile le informazioni e le ipotesi utilizzate nello sviluppo, distinguendo tra quelle indicate dalla COVIP, quelle proprie della forma pensionistica e quelle fornite dall'aderente. Richiamare l'attenzione dell'iscritto circa la necessità di verificare la corrispondenza delle informazioni utilizzate nella simulazione a quelle effettivamente relative alla sua situazione personale (ad esempio, misura della contribuzione, livello retributivo ecc...), indicando altresì le modalità con le quali questi può comunicare al fondo le variazioni che ritiene necessarie.

Nel caso in cui sia previsto un meccanismo *«life cycle»*, le informazioni relative ai diversi profili di investimento sono riportate unitamente al numero di anni di permanenza in ciascun profilo (ad esempio, dal 1º al 10º anno, comparto bilanciato; dall'11º al 16º anno, comparto obbligazionario ecc...). È inoltre specificato se il passaggio da un profilo all'altro riguarda soltanto i flussi di contribuzione futuri o anche la posizione già maturata.

Indicare in forma di AVVERTENZA che nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti nella gestione e che tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è l'investimento azionario relativo al profilo di investimento dell'aderente. Esplicitare che il progetto non tiene conto di tale variabilità.

Nel caso in cui il profilo di investimento oggetto dell'elaborazione preveda il riconoscimento all'iscritto di garanzie di risultato, ancorché l'elaborazione non tenga conto della garanzia ne viene comunque data adeguata informazione, richiamando le caratteristiche della garanzia medesima. Qualora il tasso minimo garantito sia espresso in valori nominali, darne adeguata evidenza.

Con riguardo alla rappresentazione della fase di erogazione, precisare che si fa riferimento a una rendita vitalizia immediata senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

Qualora l'aderente chieda di effettuare la proiezione anche con riferimento a un'altra tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica complementare, esplicitare la tipologia di rendita considerata.

E) Progetto esemplificativo standardizzato.

Nel progetto esemplificativo standardizzato la simulazione è effettuata nel rispetto delle istruzioni sopra indicate, avendo a riferimento figure-tipo differenziate per sesso e aventi le seguenti caratteristiche:

età anagrafica al momento dell'adesione: 30, 40 e 50 anni;

contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 euro;

età di pensionamento: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Il progetto standardizzato riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate.

L'elaborazione del progetto esemplificativo standardizzato deve essere compiuta per ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) e/o combinazione predefinita offerti dalla forma pensionistica complementare.

Il progetto standardizzato contiene l'informazione che è possibile effettuare simulazioni «personalizzate» mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web e l'indicazione del sito (o dei siti) riguardati.

F) Altre procedure di stima delle prestazioni attese.

Le procedure di stima che le forme pensionistiche complementari utilizzino per fornire, in qualunque forma e a qualunque fine, anche promozionale, indicazioni circa le prestazioni attese sono implementate in ottemperanza delle presenti istruzioni.

Nei siti web nei quali sono pubblicati i documenti relativi alla forma pensionistica complementare è reso disponibile al pubblico un motore di calcolo per lo sviluppo del progetto esemplificativo.

Per quanto attiene alla individuazioni delle variabili da impiegare nelle elaborazioni, il motore di calcolo consente la modificabilità delle ipotesi in materia di:

1. dati anagrafici dell'aderente;

2. misura della contribuzione;

3. tasso annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: per questo aspetto, i motori possono anche consentire all'utente di scegliere l'andamento della crescita contribuzione/retribuzione (ad esempio, ipotizzando dinamiche lineari, concave o convesse). In ogni caso, il tasso medio annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione non può superare il 3% reale;

4. profilo di investimento;

5. età prevista al pensionamento.

Il programma può sviluppare modalità di rappresentazione del rischio connesso all'investimento, indicando le ipotesi alla base di tale rappresentazione.

Nel caso in cui ciò avvenga mediante l'indicazione di scenari alternativi, come scenario centrale dovrà essere utilizzato quello definito sulla base delle istruzioni COVIP; gli altri scenari dovranno essere definiti in modo simmetrico rispetto a quest'ultimo; a tale scenario centrale dovrà essere data particolare evidenza, indicando che esso è quello corrispondente alle menzionate istruzioni COVIP.

Il programma può inoltre consentire di simulare l'effetto sulla posizione individuale in maturazione e sulla prestazione pensionistica attesa di eventuali opzioni esercitabili dall'iscritto (anticipazioni, riscatti parziali, riallocazione della posizione individuale e/o dei versamenti contributivi...).

La presentazione del motore di calcolo deve essere corredata da chiare istruzioni per l'utilizzo e dare evidenza delle medesime indicazioni riportate nel progetto esemplificativo redatto in forma cartacea. Queste ultime devono essere riportate anche nelle versioni a stampa delle simulazioni effettuate sul sito web.

Il programma consente all'iscritto il raccordo con il proprio progetto esemplificativo.

Nelle modalità di accesso al programma i fondi possono acquisire informazioni relative all'iscritto stesso anche finalizzate alla redazione del progetto personalizzato.

I motori di calcolo possono altresì consentire di stimare il tasso di copertura atteso dal sistema di previdenza obbligatoria di appartenenza. Nella rappresentazione del tasso complessivo atteso di copertura pensionistica deve essere possibile identificare chiaramente la quota riconducibile alla prestazione di base e quella relativa alla prestazione complementare.

Reputando peraltro indispensabile, per una migliore percezione del tasso atteso complessivo di copertura pensionistica, che venga fornita dalle istituzioni competenti l'informazione riguardante la prevista copertura del sistema di base, la COVIP ha intenzione di promuovere al riguardo l'interessamento di queste ultime.

08A01036

REGIONE SICILIA

DECRETO 4 gennaio 2008.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, del «Territorio circostante il Castello Manfredonico», ricadente nel comune di Mussomeli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto legislativo n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del testo unico 490/99, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/2006;

Visto il D.D.G. n. 5659 del 17 aprile 2007, con il quale il dirigente responsabile del Servizio tutela è delegato per la firma dei provvedimenti relativi alle competenze della struttura intermedia cui è preposto;

Visto il D.A. n. 5001 del 18 gennaio 2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 20 aprile 2005, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Esaminato il verbale n. 41 redatto nella seduta del 26 maggio 2005, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto al primo punto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 157/2006, il «Territorio circostante il Castello Manfredonico», ricadente nel comune di Mussomeli (Caltanissetta), delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale n. 41 del 26 maggio 2005 a cui si rimanda e che è parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale n. 41 del 26 maggio 2005, contenente la suddetta proposta di vincolo e la relativa planimetria sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta) dal 15 giugno 2005 al 12 settembre 2005 e depositati nella segreteria del Comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Esaminato il verbale n. 47 redatto nella seduta del 6 marzo 2006, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto al primo punto all'ordine del giorno la convalida della proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 157/2006, del «Territorio circostante il Castello Manfredonico», ricadente nel comune di Mussomeli (Caltanissetta);

Accertato che il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, contenente la convalida della proposta di vincolo e la relativa planimetria, sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta) e depositati nella segreteria del Comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006 - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006 - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della provincia regionale di Caltanissetta, del comune di Mussomeli (Caltanissetta) e della Regione siciliana - Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione;

Accertato che per quanto comunicato con le note n. 3043 del 5 settembre 2006 e n. 1121 del 12 aprile 2007 della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta non sono state prodotte osservazioni

al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Ritenuto quindi, immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale n. 41 del 26 maggio 2005, convalidato con il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nel verbale n. 41 del 26 maggio 2005, convalidato con il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, e correttamente riportate nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, paesaggistiche, «storico- architettoniche oltre che geologiche e geomorfologiche», che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il «Territorio circostante il Castello Manfredonico» ricadente nel comune di Mussomeli (Caltanissetta), in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nella seduta del 26 maggio 2005;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area comprendente il «Territorio circostante il Castello Manfredonico» ricadente nel comune di Mussomeli (Caltanissetta), descritta nel verbale n. 41 del 26 maggio 2005, della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata nella planimetria ivi allegata, che è parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 157/2006 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente ai verbali n. 41 del 26 maggio 2005 e n. 47 del 6 marzo 2006 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Mussomeli (Caltanissetta), perché venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, unitamente alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mussomeli (Caltanissetta) dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Caltanissetta.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S., nonché ricorso gerarchico al dirigente generale di questo Dipartimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 4 gennaio 2008

Il dirigente del servizio: MAZZARELLA

VERBALE n. 41

L' anno 2005 il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 16.00 presso la sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Prov. di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n.5001 del 18/1/2005. Debitamente convocata con nota n. 1586 del 11/5/2005, con il seguente ordine del giorno:

1)- Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 138 del D.lg. n. 42/2004:

- Definizione e approvazione della relazione e del perimetro del territorio circostante il castello Manfredonico di Mussomeli.

Sono presenti i signori:
Dr. Rosalba Panvini, (presidente);
Dr. Michele Ninfa (componente);
Arch. Leandro Janni (componente);
Arch. Angelo Piampiano (componente)
Dr. Antonio Valter Cosentino (componente);
Ing. Costantino Scarantino (componente);
Prof. Angelo Barba (Assessore ai beni culturali del Comune di Mussomeli);
Ing. Carmelo Alba (Ufficio Tecnico del Comune di Mussomeli);
Arch. Angelo Alù, (segretario).
Risulta assente l'Ing. Ignazio Manduca (componente).
E' presente alla riunione l'Arch. Alessandro Ferrara (Dirigente del Servizio I), convocato dal Presidente.
Il Presidente verificato il numero legale passa alla lettura dell'ordine del giorno, che riguarda la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la relativa perimetrazione del territorio circostante il Castello Manfredonico di Mussomeli.
Prende la parola l'Arch. Ferrara il quale propone di allargare il perimetro della proposta vagliata dalla Commissione nella seduta del 21/4/2005, in quanto a su dire, sembrerebbe che l'area considerata, rispetto al Castello Manfredonico, baricentro di un ampia zona territoriale dai contenuti paesaggistici, storici e architettonici molto forti sia troppo sbilanciata verso est, e non tiene in considerazione le aree a nord e sud del Castello; zone dove l'espansione di case diffuse risulta molto accentuata e di conseguenza eccessivamente antropizzate.
A questo punto intervengono, il Prof. Angelo Barba e l'Ing. Carmelo Alba i quali esprimono delle perplessità sull' ampliamento dell'area da proporre come dichiarazione di notevole interesse pubblico e contestualmente pongono delle riserve in merito.

La proposta suddetta viene ampiamente discussa e dibattuta dai componenti della Commissione, i quali in conclusione decidono di approvarla, con esclusione del Prof. Angelo Barba e l'Ing. Carmelo Alba in rappresentanza del Comune di Mussomeli.

Da tale proposta e nella stessa seduta viene tracciata e approvata dalla Commissione la nuova perimetrazione dell'area da sopore a tutela paesaggistica.

La proposta relazionata e descritta, è approvata da tutti i componenti della Commissione, con esclusione del Prof. Angelo Barba (delegato dal Sindaco di Mussomeli) e dell'Ing. Carmelo Alba (rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale) e viene riportata integralmente nel presente verbale:

Proposta della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze Naturali e Panoramiche di Caltanissetta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Area del Castello Manfredonico di Mussomeli

Isolato su uno sperone di roccia come un albero legato alle radici, il castello di Mussomeli, tra le rocche siciliane, più di tutte raccoglie gli elementi architettonici del Medioevo eroico: gli ornati del gotico chiaramontano delle bifore, dei portali a sesto acuto, dei capitelli a merletto, le torri e le merlature, la fusione tra natura e struttura.

E' ricco di leggende: un'adunanza di baroni, nel 1391 in cui si individuava una manifestazione indipendentista della nazione siciliana; la triste, fine delle sorelle di un barone murate vive in una torre mentre egli era in guerra; la lotta senza quartiere, nel XVIII secolo, condotta dal castello contro il leggendario bandito Testalonga, Antonino Di Blasi da Pietraperzia.

Il castello si trova un miglio ad est del paese, e domina il latifondo da una rupe alta 80 metri, a picco sul terreno, con una ripida scarpata accessibile solo dal lato nord-est. Qui, alla base della rupe, una cortina merlata ospitava un alloggiamento per le truppe di difesa dell'accesso. Una seconda cinta, realizzata integrando le mura con le rocce, fortifica il pianoro intorno alla vetta.

Manfredi III di Chiaramente lo fece costruire intorno al 1370, e nel 1374 è documentata la presenza di re Federico il Semplice d'Aragona con la sua corte, e si tramanda che nel 1390 0 1391 Manfredi vi avesse convocato, nella sala grande, un'assemblea di baroni per organizzare la resistenza dell'insediamento in Sicilia degli Aragonesi partigiani dell'antipapa Clemente VII. Ma il tentativo, se ci fu, fu vano, e i beni chiaramontani della fascia Palermo-Agrigento vennero infeudati a Guglielmo Raimondo Moncada e , dopo, alterne vicende, il castello di Mussomeli fu venduto ad un valenciano, Giovanni Castellar (i cui stemmi di famiglia sono scolpiti ai lati dell'arco ogivale che sovrasta l'accesso alla cinta interna) e poi ai Lanza, cui rimase in proprietà fino ai nostri giorni.

Dal punto di vista urbanistico il castello è un caso anomalo, in quanto è arroccato a distanza dall'abitato e quindi sorto non per esigenze di colonizzazione, ma come presidio residenziale e strategico per Manfredi III Chiaramonte. La prima cinta di mura, spessa m 1,25 con quattro feritoie per l'illuminazione, sedili e corpi di guardia, sul lato nord, difende l'accesso, si inerpica con una rampa a 30 m dal pianoro, e si apre per mezzo di una porta ad arco ogivale. Di fronte all'ingresso una grande scuderia semidistrutta con volta

a botte e direttrice ogivale.

Una seconda rampa si avvita sulla roccia e porta all'ingresso del castello vero e proprio, a 52 m dal piano. Il lato sud, fortificato su quattro lati a strapiombo, comprende i corpi residenziali che poggiano su sotterranei e cisterne; il lato nord, a tre facciate, raggiunge la quota massima (778 m) e racchiude la cappella e gli alloggiamenti militari.

Tre stemmi sono scolpiti sul portale d'accesso a questa cittadella a sette lati, che ha i merli dello spallo murati in una poderosa sopraelevazione in conci squadrati, di epoca successiva alla costruzione.

Il risultato architettonico-estetico è di valore eccezionale per la costruzione militare del '400 siciliano. L'adattamento delle strutture alla morfologia della roccia fu ideale, tanto che la facciata sud, vista dal basso, sembra frutto di nascita spontanea, tipicamente medioevale, di mura dalla rupe, senza quel disordine artigianale tipico delle fortificazioni militari, con i chiari segni di progettazione architettonica.

L'adattamento alla rupe influenza ugualmente la disposizione della pianta interna del castello.

Un primo cortile, tra le mura e la chiesa (su uno sperone roccioso più alto) guardava a valle attraverso la bifora del muro perimetrale, e, attraverso un portale gotico, introduceva nella grande sala dei baroni con 5 grandi archi ogivali, restaurata dall'architetto Armò all'inizio del '900. Contigua è una saletta triangolare che raccorda la sala dei baroni a quella del camino, con volta a crociera e 4 pilastri ottagonali agli angoli, sormontati da capitelli rozzamente scolpiti con motivi di foglie, in pietra da taglio, con la solidità tipica delle grandi fabbriche medioevali. Un altro portale introduce alla cappella, strutturata con doppia volta a crociera illuminata dagli squarci profondi di due feritoie. Questo fu l'ambiente più lungamente abitato del castello, come dimostra l'intonaco dell'abside, di epoca barocca. In ogni caso, la vita del castello pare che termini, dal punto di vista residenziale, col finire del '500. Nel XVIII secolo esso fu adibito a carcere, con le celle nei sotterranei. Nel '600 il valore strategico della posizione isolata e rampante sulla roccia aveva perso efficacia, e la residenza in paese era più conveniente alle attività economiche del barone feudatario.

Questo ha permesso di conservare il castello senza trasformazioni manieristiche e barocche, raro esempio di tardo medioevo siciliano, una delle testimonianze più imponenti di quel mondo medioevale con cui la cultura spagnola, dominante dal XVI sec. Nell'isola, segnò una contrapposizione frontale. L'epoca aragonese e dell'anarchia baronale fu cancellata di forza quasi dovunque in Sicilia, fino al recupero dell'800, con la "Storia del Vespro" di Michele Amari, che riscopriva l'esperienza degli uomini forti, indipendenti, non ancora succubi dell'Inquisizione e della Spagna che nel medioevo avevano affermato la volontà di autonomia di una Sicilia che gli Arabi e poi i Normanni e Svevi avevano riportato a centro culturale del Mediterraneo.

Dal Castello si gode di ampie vedute che spaziano per gran parte dell'orizzonte ottico e rappresentano un ulteriore ricchezza del sito e del monumento. In direzione occidentale si percepiscono le espansioni recenti dell'abitato di Mussomeli, che, estendendosi in direzione meridionale, si manifestano con la loro modernità contrastante con la qualità tradizionale del paesaggio; volgendosi verso sud-sudovest e da meridione verso oriente si apprezzano invece gli sconfinati panorami delle colline argillose su cui si

ergono rare cime isolate. Il paesaggio del seminativo domina i vasti panorami rurali, cangiante in modo caratteristico nel corso delle stagioni, con una varietà di cromatismi che vanno dal verde tenue al colore bruno dei terreni arati, al nero delle ristoppie. Privilegiato è il rapporto, sempre in direzione

sudoccidentale, con il rilievo di Monte San Paolino, straordinaria emergenza geomorfologia, e con le aree boscate che si adagiano sui rilievi che preludono alla brusca insorgenza del Monte, in direzione nordorientale. I canali e gli orizzonti percettivi dal Castello sono peraltro uno dei caratteri eminenti di un'architettura munita e incombente dal suo nido d'aquila, con funzione di presidio militare sul territorio, e la conservazione di tali relazioni non può essere disgiunta dalla tutela nei confronti dell'architettura stessa. Analogamente, la percezione del Castello dal territorio che lo circonda rappresenta uno dei valori precipui del contesto paesistico. La percezione dal basso dell'architettura difensiva doveva avere un ovvio carattere anche di rappresentazione del potere politico-militare, e costituisce oggi elemento di qualificazione del territorio. Percorrendo la viabilità principale e minore che circondano il Castello, questo si apprezza sotto varie angolazioni e prospettive: ora con l'incombere della rupe con le sue fortificazioni, principalmente da nord e ovest, ora con l'eleganza rigorosa del prospetto monumentale.
La proposta di tutela paesaggistica è orientata ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli. E' dunque prioritario il mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello Manfredonico. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo. Interventi di nuova edificazione nell'intorno del Castello potrebbero compromettere le relazioni paesistiche e la qualità della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio. Va dunque assicurata la fruizione delle vedute e del panorama, così come la tutela delle emergenze storico-architettoniche oltre che geologiche e geomorfologiche del rilievo.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA

Salendo dal punto in cui si intersecano la *Strada Provinciale n. 100* con l'alveo del burrone, si procede lungo di esso sino ad intercettare la strada comunale che conduce al *Castello Manfredonico*, si va avanti per un altro breve tratto per poi procedere verso est, lungo la strada che attraversa la *C/da Castello* fino ad incrociare la *Reggia Trazzera per Vallelunga*. Si percorre poi la strada interpoderale che fa da confine tra le *C/de Castello* e *Casazza*, in direzione sud e poi ancora per un altro breve tratto verso est per la strada che costeggia l'acquedotto. Da qui si scende verso sud per un piccolo tratto in strada interpoderale per poi

procedere lungo l'alveo del torrente *Burrone Castello* fino alla confluenza con il *Torrente Miglia* il quale si segue per un brevissimo tratto. Si continua verso sud per un altro breve tratto sulla strada interpoderale e ancora si procede fino a raggiungere il *Bivio Cantoniera*. In fine si procede verso ovest in direzione dell'abitato di Mussomeli, percorrendo la *Strada Provinciale n. 23* per un lungo tratto fino a raggiungere la *Strada Provinciale n. 100*, chiudendo cosi il perimetro.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SECRETARIO DELLA
COMMISSIONE PROV. BB. NN.
(Arch. Angelo Alù)

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PROV. BB. NN.
(Dr. Rosalba Panvini)

VERBALE n. 47

L' anno 2006 il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 16,00 presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n.5001 del 18/1/2005. Debitamente convocata con nota n. 527 del 10/2/2006, con il seguente ordine del giorno:

1)- Convalida delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Area del castello Manfradonico di Mussomeli;
- Ampliamento del Vincolo Paesaggistico "Media valle del Salso o Imera meridionale" (D.A. n.7732 del 9/10/1995) al complesso Monumentale dell'area Cimiteriale di Caltanissetta;

2)- Discussione preliminare sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che comprende l'abitato di Gela (centro storico) e parte del territorio circostante.

Sono presenti i signori:

Dr. Rosalba Panvini, (Presidente e Soprintendente);
Arch. Leandro Janni (Componente);
Arch. Angelo Piampiano (Componente);
Dott. Michele Ninfa (Componente);
Dott. Antonio Valter Cosentino (Componente);
Ing. Ignazio Manduca (componente);
Ing. Costantino Scarantino (Componente);

Il Sindaco del Comune di Gela o un suo delegato, convocato con lettera raccomandata numero di prot. 527 del 10/2/2006, risulta assente.

Le funzioni di segretario vengono svolte dall'arch. Angelo Alù.

Premesso che nelle sedute del 24/2/2005 verbale n. 36 e del 26/5/2005 verbale n. 41, sono state approvate rispettivamente le due proposte di notevole interesse pubblico indicate al punto 1), ed erano presenti i delegati del Sindaco del Comune di Caltanissetta e del Sindaco del Comune di Mussomeli.

Il Presidente verificato che tutti i componenti della Commissione risultano presenti, passa alla lettura dell'ordine del giorno, che prevede la convalida delle due proposte di cui al punto 1), le quali vengono convalidate con giudizio unanime e sono riportate integralmente di seguito:

AMPLIAMENTO E RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA SOTTOPOSTAA VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA MEDIA VALLE DEL FIUME SALSO O IMERA MERIDIONALE, (D.A. n. 7732 del 9/10/1995 pubblicato sulla GURS n. 61 del 25/11/1995) AL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'AREA CIMITERIALE DI CALTANISSETTA -.

La proposta riguarda l'estensione del vincolo a tutta l'area cimiteriale del comune di Caltanissetta e la conseguente modifica della perimetrazione che interessa il tratto G-H descritto nel decreto di vincolo e riportata nell'allegata cartografia, con indicazione sugli indirizzi programmatici e degli obiettivi di qualità paesaggistica che si estendono all'intero territorio compreso nel vincolo paesaggistico "Media valle del Salso o Imera Meridionale".

DESCRIZIONE DELL'AREA

L'area proposta per il vincolo si trova in prossimità della zona urbana di Caltanissetta ed è adiacente i ruderi del Castello di Pietrarossa ed il complesso monumentale della chiesa di Santa Maria degli Angeli che, per la loro notevole rilevanza culturale ed ambientale, sono già inseriti nell'area tutelata. Il cimitero "Angeli" sorge su un rilievo collinare argilloso che dall'abitato di Caltanissetta si allunga a sud-est sulla valle del torrente della Difesa, inserendosi armoniosamente nel quadro paesaggistico della valle dell'Imera. Dal cimitero, ubicato in posizione geografica emergente rispetto alle vallate circostanti, è possibile ammirare suggestivi e diversi scorci paesaggistici dell'entroterra siciliano. A sud lo scenario paesaggistico è quello tipico dei rilievi collinari argillosi della Sicilia centro-meridionale, con ampie valli e versanti solcati dá calanchi diffusi. Da questo punto di vista è possibile osservare la Serra della Difesa, dorsale argillosa allungata in direzione est-ovest, che costituisce lo spartiacque tra i bacini dei torrenti "Vallone della Difesa" e "Iuculia", entrambi diretti tributari del fiume Salso. Su questa dorsale si sviluppa la regia trazzera Caltanissetta Piazza Armerina detta anche dei Mulini. Alzando lo sguardo è possibile scorgere al di là della Serra della Difesa, la *puntara* calcarea Santa Lucia. Ad est emerge visibile il rilievo tabulare sabbioso-calcarenitico di Monte Sabucina, dalla tipica morfologia a *cuesta*, sul quale sorge l'importante insediamento archeologico di Sabucina. L'orizzonte settentrionale è delineato dal susseguirsi dei profili di monte San Giuliano e S. Anna, sulle cui pendici meridionali si sviluppa il centro abitato di Caltanissetta. A valle dell'abitato, sui diffusi affioramenti argillosi, si impostano estesi e suggestivi sistemi calanchiferi.
Il cimitero Angeli, edificato in seguito all'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale di Caltanissetta con deliberazione del 1878, accoglie numerose e pregevoli cappelle e tombe gentilizie che ne configurano la notevole valenza storica ed architettonica. Esso si sviluppa con un sistema sinuoso di viali principali che, per l'accidentata morfologia dei luoghi, mostra una forte pendenza verso sud. Lungo i viali principali sorgono tombe e cappelle gentilizie, concepite da illustri progettisti dell'ottocento quali Pasquale Saetta e Alfonso Barbera, che accolgono sculture di altrettanti illustri artisti dell'epoca quali il Tripisciano ed il Biancardi. Fra queste di notevole interesse architettonico è la cappella gentilizia Testasecca che al suo interno ospita *la Madonna con il Bambino*, considerata tra le più interessanti sculture del Tripisciano. Singolare è la cappella gentilizia del Senatore Morillo, barone di Trabonella, la cui facciata fu progettata nel 1912 dall'ingegnere Nuara. Ricavata da un anfratto della rocca di Pietrarossa, un tempo probabile ambiente dell'antico castello, essa custodisce sculture del Tripiscano.

Gli Indirizzi le prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'area del complesso monumentale cimiteriale, di modeste dimensioni rispetto al più esteso vincolo paesaggistico "Media Valle del Salso o Imera Meridionale (D.A. n. 7732 del 9/10/1995 pubblicato sulla GURS n. 61 del 25/11/1995), a cui si riferiscono fondamentalmente le azioni programmatiche degli obiettivi di qualità paesaggistica:
Per i versanti e le creste isolate, le aree archeologiche, che spesso assumono anche valenza paesistico-ambientale, le singolarità geomorfologiche e biologiche; promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; ridurre l'impatto negativo dei detrattori paesistici; conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; mantenere l'identità culturale dei sistemi storici minerari sia del bacino nisseno che di quello più meridionale della Trabia Tallarita divisa fra i territori di Sommatino e Riesi; valorizzare la fruizione naturalistica della Riserva

Naturale di Monte Capodarso; tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale; alla tutela del fondovalle di pregio del Fiume Imera meridionale e della sua valle.

In particolare:

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- la conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.
- il miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- la tutela delle relazioni visive e ambientali dei rilievi, la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave.

Perimetrazione dell'area del complesso cimiteriale

La modifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico denominato "Media Valle del Salso o Imera Meridionale", istituito con D.A. n° 7732 del 9/10/1995, riguarda solo il tratto G-H nel quale viene inclusa la particella B del foglio di mappa n° 130 del comune di Caltanissetta relativa all'intera area del cimitero Angeli. Si allega stralcio della planimetria catastale in scala 1:2000 con evidenziata l'area della particella B del foglio di mappa n° 130 del Comune di Caltanissetta da sottoporre a vincolo paesaggistico.

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CASTELLO MANFREDONICO DI MUSSOMELI.

Isolato su uno sperone di roccia come un albero legato alle radici, il castello di Mussomeli, tra le rocche siciliane, più di tutte raccoglie gli elementi architettonici del Medioevo eroico: gli ornati del gotico chiaramontano delle bifore, dei portali a sesto acuto, dei capitelli a merletto, le torri e le merlature, la fusione tra natura e struttura.
E' ricco di leggende: un'adunanza di baroni nel 1391 in cui si individuava una manifestazione indipendentista della nazione siciliana; la triste fine delle sorelle di un barone murate vive in una torre mentre egli era in guerra; la lotta senza quartiere, nel XVIII secolo, condotta dal castello contro il leggendario bandito Testalonga, Antonino Di Blasi da Pietraperzia.
Il castello si trova un miglio ad est del paese, e domina il latifondo da una rupe alta 80 metri, a picco sul terreno, con una ripida scarpata accessibile solo dal lato nord-est. Qui, alla base della rupe, una cortina merlata ospitava un alloggiamento per le truppe di difesa dell'accesso. Una seconda cinta, realizzata integrando le mura con le rocce, fortifica il pianoro intorno alla vetta.
Manfredi III di Chiaramente lo fece costruire intorno al 1370, e nel 1374 è documentata la presenza di re Federico il Semplice d'Aragona con la sua corte, e si tramanda che nel 1390 0 1391 Manfredi vi avesse convocato, nella sala grande, un'assemblea di baroni per organizzare la resistenza dell'insediamento in Sicilia degli Aragonesi partigiani dell'antipapa Clemente VII. Ma il tentativo, se ci fu, fu vano, e i beni chiaramontani della fascia Palermo-Agrigento vennero infeudati a Guglielmo Raimondo Moncada e , dopo, alterne vicende, il castello di Mussomeli fu

venduto ad un valenciano, Giovanni Castellar (i cui stemmi di famigli sono scolpiti ai lati dell'arco ogivale che sovrasta l'accesso alla cinta interna) e poi ai Lanza, cui rimase in proprietà fino ai nostri giorni.
Dal punto di vista urbanistico il castello è un caso anomalo, in quanto è arroccato a distanza dall'abitato e quindi sorto non per esigenze di colonizzazione, ma come presidio residenziale e strategico per Manfredi III Chiaramonte.
La prima cinta di mura, spessa m 1,25 con quattro feritoie per l'illuminazione, sedili e corpi di guardia, sul lato nord, difende l'accesso, si inerpica con una rampa a 30 m dal pianoro, e si apre per mezzo di una porta ad arco ogivale. Di fronte all'ingresso una grande scuderia semidistrutta con volta a botte e direttrice ogivale.
Una seconda rampa si avvita sulla roccia e porta all'ingresso del castello vero e proprio, a 52 m dal piano. Il lato sud, fortificato su quattro lati a strapiombo, comprende i corpi residenziali che poggiano su sotterranei e cisterne; il lato nord, a tre facciate, raggiunge la quota massima (778 m) e racchiude la cappella e gli alloggiamenti militari.
Tre stemmi sono scolpiti sul portale d'accesso a questa cittadella a sette lati, che ha i merli dello spallo murati in una poderosa sopraelevazione in conci squadrati, di epoca successiva alla costruzione.
Il risultato architettonico-estetico è di valore eccezionale per la costruzione militare del '400 siciliano. L'adattamento delle strutture alla morfologia della roccia fu ideale, tanto che la facciata sud, vista dal basso, sembra frutto di nascita spontanea, tipicamente medioevale, di mura dalla rupe, senza quel disordine artigianale tipico delle fortificazioni militari, con i chiari segni di progettazione architettonica.
L'adattamento alla rupe influenza ugualmente la disposizione della pianta interna del castello.
Un primo cortile, tra le mura e la chiesa (su uno sperone roccioso più alto) guardava a valle attraverso la bifora del muro perimetrale, e, attraverso un portale gotico, introduceva nella grande sala dei baroni con 5 grandi archi ogivali, restaurata dall'architetto Armò all'inizio del '900. Contigua è una saletta triangolare che raccorda la sala dei baroni a quella del camino, con volta a crociera e 4 pilastri ottagonali agli angoli, sormontati da capitelli rozzamente scolpiti con motivi di foglie, in pietra da taglio, con la solidità tipica delle grandi fabbriche medioevali.
Un altro portale introduce alla cappella, strutturata con doppia volta a crociera illuminata dagli squarci profondi di due feritoie. Questo fu l'ambiente più lungamente abitato del castello, come dimostra l'intonaco dell'abside, di epoca barocca. In ogni caso, la vita del castello pare che termini, dal punto di vista residenziale, col finire del '500. Nel XVIII secolo esso fu adibito a carcere, con le celle nei sotterranei. Nel '600 il valore strategico della posizione isolata e rampante sulla roccia aveva perso efficacia, e la residenza in paese era più conveniente alle attività economiche del barone feudatario.
Questo ha permesso di conservare il castello senza trasformazioni manieristiche e barocche, raro esempio di tardo medioevo siciliano, una delle testimonianze più imponenti di quel mondo medioevale con cui la cultura spagnola, dominante dal XVI sec. Nell'isola, segnò una contrapposizione frontale. L'epoca aragonese e dell'anarchia baronale fu cancellata di forza quasi dovunque in Sicilia, fino al recupero dell'800, con la "Storia del Vespro" di Michele Amari, che riscopriva l'esperienza degli uomini forti, indipendenti, non ancora succubi dell'Inquisizione e della Spagna che nel medioevo avevano affermato la volontà di autonomia di una Sicilia che gli Arabi e poi i Normanni e Svevi avevano riportato a centro culturale del Mediterraneo.
Dal Castello si gode di ampie vedute che spaziano per gran parte dell'orizzonte ottico e rappresentano un ulteriore ricchezza del sito e del monumento. In direzione occidentale si percepiscono le espansioni recenti dell'abitato di Mussomeli, che, estendendosi in direzione meridionale, si manifestano con la loro modernità contrastante con la

qualità tradizionale del paesaggio; volgendosi verso sud-sudovest e da meridione verso oriente si apprezzano invece gli sconfinati panorami delle colline argillose su cui si ergono rare cime isolate. Il paesaggio del seminativo domina i vasti panorami rurali, cangiante in modo caratteristico nel corso delle stagioni, con una varietà di cromatismi che vanno dal verde tenue al colore bruno dei terreni arati, al nero delle ristoppie. Privilegiato è il rapporto, sempre in direzione sudoccidentale, con il rilievo di Monte San Paolino, straordinaria emergenza geomorfologia, e con le aree boscate che si adagiano sui rilievi che preludono alla brusca insorgenza del Monte, in direzione nordorientale. I canali e gli orizzonti percettivi dal Castello sono peraltro uno dei caratteri eminenti di un'architettura munita e incombente dal suo nido d'aquila, con funzione di presidio militare sul territorio, e la conservazione di tali relazioni non può essere disgiunta dalla tutela nei confronti dell'architettura stessa. Analogamente, la percezione del Castello dal territorio che lo circonda rappresenta uno dei valori precipui del contesto paesistico. La percezione dal basso dell'architettura difensiva doveva avere un ovvio carattere anche di rappresentazione del potere politico-militare, e costituisce oggi elemento di qualificazione del territorio. Percorrendo la viabilità principale e minore che circondano il Castello, questo si apprezza sotto varie angolazioni e prospettive: ora con l'incombere della rupe con le sue fortificazioni, principalmente da nord e ovest, ora con l'eleganza rigorosa del prospetto monumentale.

La proposta di tutela paesaggistica è orientata ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli. E' dunque prioritario il mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello Manfredonico. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo. Interventi di nuova edificazione nell'intorno del Castello potrebbero compromettere le relazioni paesistiche e la qualità della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio. Va dunque assicurata la fruizione delle vedute e del panorama, così come la tutela delle emergenze storico-architettoniche oltre che geologiche e geomorfologiche del rilievo.

<u>Obiettivi di qualità paesaggistica</u>

Indirizzi, prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli.

In particolare:

- La conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;

- il mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello Chiaramontano. E'. da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno di un perimetro di dimensioni adeguate a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;.

Perimetrazione dell'area

Salendo dal punto in cui si intersecano la *Strada Provinciale n. 100* con l'alveo del burrone, si procede lungo di esso sino ad intercettare la strada comunale che conduce al *Castello Manfredonico*, si va avanti per un altro breve tratto per poi procedere verso est, lungo la strada che attraversa la *C/da Castello* fino ad incrociare la *Reggia Trazzera per Vallelunga.* Si percorre poi la strada interpoderale che fa da confine tra le *C/de Castello* e *Casazza*, in direzione sud e poi ancora per un altro breve tratto verso est per la strada che costeggia l'acquedotto. Da qui si scende verso sud per un piccolo tratto in strada interpoderale per poi procedere lungo l'alveo del torrente *Burrone Castello* fino alla confluenza con il *Torrente Miglia* il quale si segue per un brevissimo tratto, per poi continuare verso sud per un altro breve tratto sulla strada interpoderale e ancora si procede fino a raggiungere il *Bivio Cantoniera.* In fine si procede verso ovest in direzione dell'abitato di Mussomeli, percorrendo la *Strada Provinciale n. 23* per un lungo tratto fino a raggiungere la *Strada Provinciale n. 100*, chiudendo così il perimetro.

La discussione si sposta sul secondo punto all'ordine del giorno che riguarda l'abitato di Gela (centro storico) e il territorio circostante.

Prende la parola l'Arch. Leandro Ianni, il quale propone di ridiscutere la proposta con la scorta e l'ausilio di un supporto cartografico fotogrammetrico del territorio interessato, possibilmente vicino all'assetto territoriale-urbanistico attuale di Gela.

L'arch. Angelo Piampiano propone un ulteriore sopralluogo da effettuarsi successivamente ad una discussione preliminare, che dovrà chiarire quale parte di territorio tutelare e contestualmente individuare le zone da visitare con particolari pregi ambientali e naturali.

L'ing. Antonio Valter Cosentino continua la discussione, mostrandosi favorevole a quanto si è detto, ed informando la Commissione che è in itinere l'approvazione del P.R.G. del territorio comunale di GELA , e pertanto bisognerebbe valutare l'eventuale proposta di vincolo paesaggistico in rapporto alle previsioni del P.R.G. ed anche rispetto agli altri vincoli (SIC e ZPS) presenti nel territorio.

Segue un ampia discussione sulle tematiche paesaggistiche legate all'area interessata dalla proposta di vincolo.

In conclusione la Commissione all'unanimità decide di rinviare la discussione sulla proposta in questione, ad altra data, in modo da potere valutare in maniera più organica e approfondita, con l'ausilio di cartografie recenti, con le previsioni del P.R.G. e gli indirizzi degli altri vincoli, la proposta in questione .

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SECRETARIO DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE TUTELA BB. NN. E PP.
(Arch. Angelo Alù)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE TUTELA BB. NN. E PP.
(Dr. Rosalba Panvini)

08A01135

DECRETO 4 gennaio 2008.

Vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 157/2006. D.D.S. 5002 del 4 gennaio 2008. Caltanissetta - Ampliamento del vincolo - Media Valle del Salso o Imera Meridionale fino al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto legislativo n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del testo unico 490/99, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/2006;

Visto il D.D.G. n. 5659 del 17 aprile 2007, con il quale il dirigente responsabile del servizio tutela è delegato per la firma dei provvedimenti relativi alle competenze della struttura intermedia cui è preposto;

Visto il D.A. n. 5001 del 18 gennaio 2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 20 aprile 2005, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Visto il decreto assessoriale n. 7732 del 9 ottobre 1995, con il quale è stato apposto il vincolo paesaggistico denominato «Media Valle del Salso o Imera Meridionale» ricadente nei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina di Villarmosa (Caltanissetta);

Esaminato il verbale n. 36 redatto nella seduta del 24 febbraio 2005, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto al primo punto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 157/2006, l'«Ampliamento del vincolo paesaggistico - Media Valle del Salso o Imera Meridionale fino al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta», ricadente nel comune di Caltanissetta, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale n. 36 del 24 febbraio 2005 a cui si rimanda e che è parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale n. 36 del 24 febbraio 2005, contenente la suddetta proposta di vincolo e la relativa planimetria sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Caltanissetta dal 15 marzo 2005 al 13 giugno 2005 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Esaminato il verbale n. 47 redatto nella seduta del 6 marzo 2006, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto al primo punto all'ordine del giorno la convalida della proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 157/2006, dell'«Ampliamento del vincolo paesaggistico - Media Valle del Salso o Imera Meridionale fino al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta», ricadente nel comune di Caltanissetta;

Accertato che il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, contenente la convalida della proposta di vincolo e la relativa planimetria sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Caltanissetta e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Accertato altresì, che — come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006 — dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale;

Accertato altresì, che — come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006 — dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della provincia regionale di Caltanissetta, del comune di Caltanissetta e della Regione Siciliana Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione;

Accertato che per quanto comunicato con le note n. 3044 del 5 settembre 2006 e n. 1119 del 12 aprile 2007 della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 157/2006;

Ritenuto quindi, immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale n. 36 del 24 febbraio 2005, convalidato con il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'area di cui trattasi, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di tutela, al fine di non subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nel verbale n. 36 del 24 febbraio 2005, convalidato con il verbale n. 47 del 6 marzo 2006, e correttamente riportate nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, paesaggistiche, storico architettoniche, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'«Ampliamento del vincolo paesaggistico - Media Valle del Salso o Imera Meridionale fino al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta» ricadente nel comune di Caltanissetta, in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nella seduta del 24 febbraio 2005;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente l'«Ampliamento del vincolo - Media Valle del Salso o Imera Meridionale fino al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta» ricadente nel comune di Caltanissetta, descritta nel verbale n. 36 del 24 febbraio 2005, della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata nella planimetria ivi allegata, che è parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 157/2006 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente ai verbali n. 36 del 24 febbraio 2005 e n. 47 del 6 marzo 2006 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Caltanissetta, perché venga affissa per sessanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, unitamente alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Caltanissetta dove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Caltanissetta.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S., nonché ricorso gerarchico al Dirigente generale di questo Dipartimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 4 gennaio 2008

Il dirigente del servizio: MAZZARELLA

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

AMPLIAMENTO DEL VINCOLO PAESAGGISTICO (MEDIA VALLE DEL SALSO O IMERA MERIDIONALE (D.A. 7732 del 9/10/1995) AL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'AREA CIMITERIALE DI CALTANISSETTA.

IL SEGRETARIO
(Arch. A. Alù)

IL PRESIDENTE
(Dr. R. Panvini)

VERBALE n: 36

L' anno 2005 il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 15,30 presso la sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Prov. di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n.5001 del 18/1/2005. Debitamente convocata con nota n. 395 del 4/2/2005, con il seguente ordine del giorno:

1)- Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 138 del D.lg. n. 42/2004:

- Ampliamento del vincolo "media valle del Salso o Imera meridionale (D.A. n. 7732 del 9/10/1995) al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta;
- Area del castello Manfredonico di Mussomeli.

Sono presenti i signori:

Dr. Rosalba Panvini, (presidente);

Dr. Michele Ninfa (componente);

Arch. Leandro Jannì (componente);

Dr. Antonio Valter Cosentino (componente);

Ing. Costantino Scarantino (componente);

Ing. Gaetano Corvo e Arch. Alessio Bellomo per il Comune di Caltanissetta;

Sindaco e Assessore ai Beni Culturali del Comune di Mussomeli ;

Arch. Angelo Alù, (segretario).

Sono assenti l'Ing. Ignazio Manduca e l'Arch. Angelo Piampiano (componenti).

Il presidente verificato il numero legale passa alla lettura dell'ordine del giorno; il primo punto riguarda la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico *dell'ampliamento del vincolo "media valle del Salso o Imera Meridionale (D. A. n. 7732 del 9/10/1995) al complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta.*

La proposta, dopo essere stata relazionata ai componenti della Commissione, viene ***approvata all'unanimità*** e riporta integralmente nel presente verbale:

Ampliamento del vincolo "Media Valle del Salso o Imera Meridionale" (D. A. n. 7732 del 9/10/1995), al Complesso monumentale dell'area cimiteriale di Caltanissetta.

La proposta riguarda l'estensione del vincolo a tutta l'area cimiteriale del comune di Caltanissetta e la conseguente modifica della perimetrazione che interessa il tratto G-H descritto nel decreto di vincolo e riportata nell'allegata cartografia.

L'area proposta per il vincolo si trova in prossimità della zona urbana di Caltanissetta ed è adiacente i ruderi del Castello di Pietrarossa ed il complesso monumentale della chiesa di Santa Maria degli Angeli che, per la loro notevole rilevanza culturale ed ambientale, sono già inseriti nell'area tutelata. Il cimitero "Angeli" sorge su un rilievo collinare argilloso che dall'abitato di Caltanissetta si allunga a sud-est sulla

valle del torrente della Difesa, inserendosi armoniosamente nel quadro paesaggistico della valle dell'Imera. Dal cimitero, ubicato in posizione geografica emergente rispetto alle vallate circostanti, è possibile ammirare suggestivi e diversi scorci paesaggistici dell'entroterra siciliano. A sud lo scenario paesaggistico è quello tipico dei rilievi collinari argillosi della Sicilia centro-meridionale, con ampie valli e versanti solcati da calanchi diffusi. Da questo punto di vista è possibile osservare la Serra della Difesa, dorsale argillosa allungata in direzione est-ovest, che costituisce lo spartiacque tra i bacini dei torrenti "Vallone della Difesa" e "Iuculia", entrambi diretti tributari del fiume Salso. Su questa dorsale si sviluppa la regia trazzera Caltanissetta Piazza Armerina detta anche dei Mulini. Alzando lo sguardo è possibile scorgere al di là della Serra della Difesa, la *puntara* calcarea Santa Lucia. Ad est emerge visibile il rilievo tabulare sabbioso-calcarenitico di Monte Sabucina, dalla tipica morfologia a *cuesta*, sul quale sorge l'importante insediamento archeologico di Sabucina. L'orizzonte settentrionale è delineato dal susseguirsi dei profili di monte San Giuliano e S. Anna, sulle cui pendici meridionali si sviluppa il centro abitato di Caltanissetta. A valle dell'abitato, sui diffusi affioramenti argillosi, si impostano estesi e suggestivi sistemi calanchiferi.

Il cimitero Angeli, edificato in seguito all'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale di Caltanissetta con deliberazione del 1878, accoglie numerose e pregevoli cappelle e tombe gentilizie che ne configurano la notevole valenza storica ed architettonica. Esso si sviluppa con un sistema sinuoso di viali principali che, per l'accidentata morfologia dei luoghi, mostra una forte pendenza verso sud. Lungo i viali principali sorgono tombe e cappelle gentilizie, concepite da illustri progettisti dell'ottocento quali Pasquale Saetta e Alfonso Barbera, che accolgono sculture di altrettanti illustri artisti dell'epoca quali il Tripisciano ed il Biancardi. Fra queste di notevole interesse architettonico è la cappella gentilizia Testasecca che al suo interno ospita *la Madonna con il Bambino*, considerata tra le più interessanti sculture del Tripisciano. Singolare è la cappella gentilizia del Senatore Morillo, barone di Trabonella, la cui facciata fu progettata nel 1912 dall'ingegnere Nuara. Ricavata da un anfratto della rocca di Pietrarossa, un tempo probabile ambiente dell'antico castello, essa custodisce sculture del Tripiscano.

Perimetrazione dell'area

La modifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico denominato "Media Valle del Salso o Imera Meridionale", istituito con D.A. n° 7732 del 9/10/1995, riguarda solo il tratto G-H nel quale viene inclusa la particella B del foglio di mappa n° 130 del comune di Caltanissetta relativa all'intera area del cimitero Angeli. Si allega stralcio della planimetria catastale in scala 1:2000 con evidenziata l'area della particella B del foglio di mappa n° 130 del Comune di Caltanissetta da sottoporre a vincolo paesaggistico.

In merito alla seconda proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico *(area del castello Manfredonico di Mussomeli)*, prende la parola l'Assessore ai Beni Culturali del Comune di Mussomeli, prof. Barba, il quale pone la questione sulla problematica legata all'area che dovrà essere perimetrata da

sottoporre a tutela, precisando che la zona interessata dalla proposta è già oggetto di interventi più o meno invasivi e sicuramente tale iniziativa susciterà dei malumori nella comunità di Mussomeli.

Il dibattito continua con gli interventi del Dott. Ninfa e dell'Arch. Jannì, i quali precisano che sicuramente dovrà essere tutelato una porzione di territorio attorno al castello, per evitare il degrado visivo e del paesaggio che fa da cornice al monumento di straordinario valore storico-architettonico.

I convenuti preso atto che la zona è di straordinario valore per la presenza del castello Manfredonico, decidono di effettuale un sopralluogo e si autoconvocano per il giorno 11/3/2005 alle ore 9,30 presso i luoghi interessati dalla proposta di vincolo.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SECRETARIO DELLA COMMISSIONE PROV. BB. NN.
(Arch. Angelo Alù)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROV. BB. NN.
(Dr. Rosalba Panvini)

VERBALE n. 47

L' anno 2006 il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 16,00 presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Caltanissetta, ricostituita con D. A. n.5001 del 18/1/2005. Debitamente convocata con nota n. 527 del 10/2/2006, con il seguente ordine del giorno:

1)- Convalida delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Area del castello Manfradonico di Mussomeli;
- Ampliamento del Vincolo Paesaggistico "Media valle del Salso o Imera meridionale" (D.A. n.7732 del 9/10/1995) al complesso Monumentale dell'area Cimiteriale di Caltanissetta;

2)- Discussione preliminare sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che comprende l'abitato di Gela (centro storico) e parte del territorio circostante.

Sono presenti i signori:

Dr. Rosalba Panvini, (Presidente e Soprintendente);
Arch. Leandro Janni (Componente);
Arch. Angelo Piampiano (Componente);
Dott. Michele Ninfa (Componente);
Dott. Antonio Valter Cosentino (Componente);
Ing. Ignazio Manduca (componente);
Ing. Costantino Scarantino (Componente);
Il Sindaco del Comune di Gela o un suo delegato, convocato con lettera raccomandata numero di prot. 527 del 10/2/2006, risulta assente.
Le funzioni di segretario vengono svolte dall'arch. Angelo Alù.
Premesso che nelle sedute del 24/2/2005 verbale n. 36 e del 26/5/2005 verbale n. 41, sono state approvate rispettivamente le due proposte di notevole interesse pubblico indicate al punto 1), ed erano presenti i delegati del Sindaco del Comune di Caltanissetta e del Sindaco del Comune di Mussomeli.
Il Presidente verificato che tutti i componenti della Commissione risultano presenti, passa alla lettura dell'ordine del giorno, che prevede la convalida delle due proposte di cui al punto 1), le quali vengono convalidate con giudizio unanime e sono riportate integralmente di seguito:

AMPLIAMENTO E RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA SOTTOPOSTAA VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA MEDIA VALLE DEL FIUME SALSO O IMERA MERIDIONALE, (D.A. n. 7732 del 9/10/1995 pubblicato sulla GURS n. 61 del 25/11/1995) AL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'AREA CIMITERIALE DI CALTANISSETTA -.

La proposta riguarda l'estensione del vincolo a tutta l'area cimiteriale del comune di Caltanissetta e la conseguente modifica della perimetrazione che interessa il tratto G-H descritto nel decreto di vincolo e riportata nell'allegata cartografia, con indicazione sugli indirizzi programmatici e degli obiettivi di qualità paesaggistica che si estendono all'intero territorio compreso nel vincolo paesaggistico "Media valle del Salso o Imera Meridionale".

DESCRIZIONE DELL'AREA

L'area proposta per il vincolo si trova in prossimità della zona urbana di Caltanissetta ed è adiacente i ruderi del Castello di Pietrarossa ed il complesso monumentale della chiesa di Santa Maria degli Angeli che, per la loro notevole rilevanza culturale ed ambientale, sono già inseriti nell'area tutelata. Il cimitero "Angeli" sorge su un rilievo collinare argilloso che dall'abitato di Caltanissetta si allunga a sud-est sulla valle del torrente della Difesa, inserendosi armoniosamente nel quadro paesaggistico della valle dell'Imera. Dal cimitero, ubicato in posizione geografica emergente rispetto alle vallate circostanti, è possibile ammirare suggestivi e diversi scorci paesaggistici dell'entroterra siciliano. A sud lo scenario paesaggistico è quello tipico dei rilievi collinari argillosi della Sicilia centro-meridionale, con ampie valli e versanti solcati da calanchi diffusi. Da questo punto di vista è possibile osservare la Serra della Difesa, dorsale argillosa allungata in direzione est-ovest, che costituisce lo spartiacque tra i bacini dei torrenti "Vallone della Difesa" e "Iuculia", entrambi diretti tributari del fiume Salso. Su questa dorsale si sviluppa la regia trazzera Caltanissetta Piazza Armerina detta anche dei Mulini. Alzando lo sguardo è possibile scorgere al di là della Serra della Difesa, la *puntara* calcarea Santa Lucia. Ad est emerge visibile il rilievo tabulare sabbioso-calcarenitico di Monte Sabucina, dalla tipica morfologia a *cuesta*, sul quale sorge l'importante insediamento archeologico di Sabucina. L'orizzonte settentrionale è delineato dal susseguirsi dei profili di monte San Giuliano e S. Anna, sulle cui pendici meridionali si sviluppa il centro abitato di Caltanissetta. A valle dell'abitato, sui diffusi affioramenti argillosi, si impostano estesi e suggestivi sistemi calanchiferi.

Il cimitero Angeli, edificato in seguito all'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale di Caltanissetta con deliberazione del 1878, accoglie numerose e pregevoli cappelle e tombe gentilizie che ne configurano la notevole valenza storica ed architettonica. Esso si sviluppa con un sistema sinuoso di viali principali che, per l'accidentata morfologia dei luoghi, mostra una forte pendenza verso sud. Lungo i viali principali sorgono tombe e cappelle gentilizie, concepite da illustri progettisti dell'ottocento quali Pasquale Saetta e Alfonso Barbera, che accolgono sculture di altrettanti illustri artisti dell'epoca quali il Tripisciano ed il Biancardi. Fra queste di notevole interesse architettonico è la cappella gentilizia Testasecca che al suo interno ospita *la Madonna con il Bambino*, considerata tra le più interessanti sculture del Tripisciano. Singolare è la cappella gentilizia del Senatore Morillo, barone di Trabonella, la cui facciata fu progettata nel 1912 dall'ingegnere Nuara. Ricavata da un anfratto della rocca di Pietrarossa, un tempo probabile ambiente dell'antico castello, essa custodisce sculture del Tripiscano.

Gli Indirizzi le prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dell'area del complesso monumentale cimiteriale, di modeste dimensioni rispetto al più esteso vincolo paesaggistico "Media Valle del Salso o Imera Meridionale (D.A. n. 7732 del 9/10/1995 pubblicato sulla GURS n. 61 del 25/11/1995), a cui si riferiscono fondamentalmente le azioni programmatiche degli obiettivi di qualità paesaggistica:

Per i versanti e le creste isolate, le aree archeologiche, che spesso assumono anche valenza paesistico-ambientale, le singolarità geomorfologiche e biologiche; promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; ridurre l'impatto negativo dei detrattori paesistici; conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; mantenere l'identità culturale dei sistemi storici minerari sia del bacino nisseno che di quello più meridionale della Trabia Tallarita divisa fra i territori di Sommatino e Riesi; valorizzare la fruizione naturalistica della Riserva

Naturale di Monte Capodarso; tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale; alla tutela del fondovalle di pregio del Fiume Imera meridionale e della sua valle.

In particolare:

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- la conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.
- il miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- la tutela delle relazioni visive e ambientali dei rilievi, la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave.

Perimetrazione dell'area del complesso cimiteriale

La modifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico denominato "Media Valle del Salso o Imera Meridionale", istituito con D.A. n° 7732 del 9/10/1995, riguarda solo il tratto G-H nel quale viene inclusa la particella B del foglio di mappa n° 130 del comune di Caltanissetta relativa all'intera area del cimitero Angeli. Si allega stralcio della planimetria catastale in scala 1:2000 con evidenziata l'area della particella B del foglio di mappa n° 130 del Comune di Caltanissetta da sottoporre a vincolo paesaggistico.

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CASTELLO MANFREDONICO DI MUSSOMELI.

Isolato su uno sperone di roccia come un albero legato alle radici, il castello di Mussomeli, tra le rocche siciliane, più di tutte raccoglie gli elementi architettonici del Medioevo eroico: gli ornati del gotico chiaramontano delle bifore, dei portali a sesto acuto, dei capitelli a merletto, le torri e le merlature, la fusione tra natura e struttura.

E' ricco di leggende: un'adunanza di baroni nel 1391 in cui si individuava una manifestazione indipendentista della nazione siciliana; la triste fine delle sorelle di un barone murate vive in una torre mentre egli era in guerra; la lotta senza quartiere, nel XVIII secolo, condotta dal castello contro il leggendario bandito Testalonga, Antonino Di Blasi da Pietraperzia.

Il castello si trova un miglio ad est del paese, e domina il latifondo da una rupe alta 80 metri, a picco sul terreno, con una ripida scarpata accessibile solo dal lato nord-est. Qui, alla base della rupe, una cortina merlata ospitava un alloggiamento per le truppe di difesa dell'accesso. Una seconda cinta, realizzata integrando le mura con le rocce, fortifica il pianoro intorno alla vetta.

Manfredi III di Chiaramente lo fece costruire intorno al 1370, e nel 1374 è documentata la presenza di re Federico il Semplice d'Aragona con la sua corte, e si tramanda che nel 1390 0 1391 Manfredi vi avesse convocato, nella sala grande, un'assemblea di baroni per organizzare la resistenza dell'insediamento in Sicilia degli Aragonesi partigiani dell'antipapa Clemente VII. Ma il tentativo, se ci fu, fu vano, e i beni chiaramontani della fascia Palermo-Agrigento vennero infeudati a Guglielmo Raimondo Moncada e, dopo alterne vicende, il castello di Mussomeli fu

venduto ad un valenciano, Giovanni Castellar (i cui stemmi di famiglia sono scolpiti ai lati dell'arco ogivale che sovrasta l'accesso alla cinta interna) e poi ai Lanza, cui rimase in proprietà fino ai nostri giorni.
Dal punto di vista urbanistico il castello è un caso anomalo, in quanto è arroccato a distanza dall'abitato e quindi sorto non per esigenze di colonizzazione, ma come presidio residenziale e strategico per Manfredi III Chiaramonte.
La prima cinta di mura, spessa m 1,25 con quattro feritoie per l'illuminazione, sedili e corpi di guardia, sul lato nord, difende l'accesso, si inerpica con una rampa a 30 m dal pianoro, e si apre per mezzo di una porta ad arco ogivale. Di fronte all'ingresso una grande scuderia semidistrutta con volta a botte e direttrice ogivale.
Una seconda rampa si avvita sulla roccia e porta all'ingresso del castello vero e proprio, a 52 m dal piano. Il lato sud, fortificato su quattro lati a strapiombo, comprende i corpi residenziali che poggiano su sotterranei e cisterne; il lato nord, a tre facciate, raggiunge la quota massima (778 m) e racchiude la cappella e gli alloggiamenti militari.
Tre stemmi sono scolpiti sul portale d'accesso a questa cittadella a sette lati, che ha i merli dello spallo murati in una poderosa sopraelevazione in conci squadrati, di epoca successiva alla costruzione.
Il risultato architettonico-estetico è di valore eccezionale per la costruzione militare del '400 siciliano. L'adattamento delle strutture alla morfologia della roccia fu ideale, tanto che la facciata sud, vista dal basso, sembra frutto di nascita spontanea, tipicamente medioevale, di mura dalla rupe, senza quel disordine artigianale tipico delle fortificazioni militari, con i chiari segni di progettazione architettonica.
L'adattamento alla rupe influenza ugualmente la disposizione della pianta interna del castello.
Un primo cortile, tra le mura e la chiesa (su uno sperone roccioso più alto) guardava a valle attraverso la bifora del muro perimetrale, e, attraverso un portale gotico, introduceva nella grande sala dei baroni con 5 grandi archi ogivali, restaurata dall'architetto Armò all'inizio del '900. Contigua è una saletta triangolare che raccorda la sala dei baroni a quella del camino, con volta a crociera e 4 pilastri ottagonali agli angoli, sormontati da capitelli rozzamente scolpiti con motivi di foglie, in pietra da taglio, con la solidità tipica delle grandi fabbriche medioevali.
Un altro portale introduce alla cappella, strutturata con doppia volta a crociera illuminata dagli squarci profondi di due feritoie. Questo fu l'ambiente più lungamente abitato del castello, come dimostra l'intonaco dell'abside, di epoca barocca. In ogni caso, la vita del castello pare che termini, dal punto di vista residenziale, col finire del '500.
Nel XVIII secolo esso fu adibito a carcere, con le celle nei sotterranei. Nel '600 il valore strategico della posizione isolata e rampante sulla roccia aveva perso efficacia, e la residenza in paese era più conveniente alle attività economiche del barone feudatario.
Questo ha permesso di conservare il castello senza trasformazioni manieristiche e barocche, raro esempio di tardo medioevo siciliano, una delle testimonianze più imponenti di quel mondo medioevale con cui la cultura spagnola, dominante dal XVI sec. Nell'isola, segnò una contrapposizione frontale. L'epoca aragonese e dell'anarchia baronale fu cancellata di forza quasi dovunque in Sicilia, fino al recupero dell'800, con la "Storia del Vespro" di Michele Amari, che riscopriva l'esperienza degli uomini forti, indipendenti, non ancora succubi dell'Inquisizione e della Spagna che nel medioevo avevano affermato la volontà di autonomia di una Sicilia che gli Arabi e poi i Normanni e Svevi avevano riportato a centro culturale del Mediterraneo.
Dal Castello si gode di ampie vedute che spaziano per gran parte dell'orizzonte ottico e rappresentano un ulteriore ricchezza del sito e del monumento. In direzione occidentale si percepiscono le espansioni recenti dell'abitato di Mussomeli, che, estendendosi in direzione meridionale si manifestano con la loro modernità contrastante con la

qualità tradizionale del paesaggio; volgendosi verso sud-sudovest e da meridione verso oriente si apprezzano invece gli sconfinati panorami delle colline argillose su cui si ergono rare cime isolate. Il paesaggio del seminativo domina i vasti panorami rurali, cangiante in modo caratteristico nel corso delle stagioni, con una varietà di cromatismi che vanno dal verde tenue al colore bruno dei terreni arati, al nero delle ristoppie. Privilegiato è il rapporto, sempre in direzione sudoccidentale, con il rilievo di Monte San Paolino, straordinaria emergenza geomorfologia, e con le aree boscate che si adagiano sui rilievi che preludono alla brusca insorgenza del Monte, in direzione nordorientale. I canali e gli orizzonti percettivi dal Castello sono peraltro uno dei caratteri eminenti di un'architettura munita e incombente dal suo nido d'aquila, con funzione di presidio militare sul territorio, e la conservazione di tali relazioni non può essere disgiunta dalla tutela nei confronti dell'architettura stessa. Analogamente, la percezione del Castello dal territorio che lo circonda rappresenta uno dei valori precipui del contesto paesistico. La percezione dal basso dell'architettura difensiva doveva avere un ovvio carattere anche di rappresentazione del potere politico-militare, e costituisce oggi elemento di qualificazione del territorio. Percorrendo la viabilità principale e minore che circondano il Castello, questo si apprezza sotto varie angolazioni e prospettive: ora con l'incombere della rupe con le sue fortificazioni, principalmente da nord e ovest, ora con l'eleganza rigorosa del prospetto monumentale.

La proposta di tutela paesaggistica è orientata ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli. E' dunque prioritario il mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello Manfredonico. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo. Interventi di nuova edificazione nell'intorno del Castello potrebbero compromettere le relazioni paesistiche e la qualità della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio. Va dunque assicurata la fruizione delle vedute e del panorama, così come la tutela delle emergenze storico-architettoniche oltre che geologiche e geomorfologiche del rilievo.

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi, prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli.

In particolare:

- La conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;

- il mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello Chiaramontano. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno di un perimetro di dimensioni adeguate a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

Perimetrazione dell'area

Salendo dal punto in cui si intersecano la *Strada Provinciale n. 100* con l'alveo del burrone, si procede lungo di esso sino ad intercettare la strada comunale che conduce al *Castello Manfredonico*, si va avanti per un altro breve tratto per poi procedere verso est, lungo la strada che attraversa la *C/da Castello* fino ad incrociare la *Reggia Trazzera per Vallelunga*. Si percorre poi la strada interpoderale che fa da confine tra le *C/de Castello* e *Casazza*, in direzione sud e poi ancora per un altro breve tratto verso est per la strada che costeggia l'acquedotto. Da qui si scende verso sud per un piccolo tratto in strada interpoderale per poi procedere lungo l'alveo del torrente *Burrone Castello* fino alla confluenza con il *Torrente Miglia* il quale si segue per un brevissimo tratto, per poi continuare verso sud per un altro breve tratto sulla strada interpoderale e ancora si procede fino a raggiungere il *Bivio Cantoniera*. In fine si procede verso ovest in direzione dell'abitato di Mussomeli, percorrendo la *Strada Provinciale n. 23* per un lungo tratto fino a raggiungere la *Strada Provinciale n. 100*, chiudendo cosi il perimetro.

La discussione si sposta sul secondo punto all'ordine del giorno che riguarda l'abitato di Gela (centro storico) e il territorio circostante.

Prende la parola l'Arch. Leandro Ianni, il quale propone di ridiscutere la proposta con la scorta e l'ausilio di un supporto cartografico fotogrammetrico del territorio interessato, possibilmente vicino all'assetto territoriale-urbanistico attuale di Gela.

L'arch. Angelo Piampiano propone un ulteriore sopralluogo da effettuarsi successivamente ad una discussione preliminare, che dovrà chiarire quale parte di territorio tutelare e contestualmente individuare le zone da visitare con particolari pregi ambientali e naturali.

L'ing. Antonio Valter Cosentino continua la discussione, mostrandosi favorevole a quanto si è detto, ed informando la Commissione che è in itinere l'approvazione del P.R.G. del territorio comunale di GELA , e pertanto bisognerebbe valutare l'eventuale proposta di vincolo paesaggistico in rapporto alle previsioni del P.R.G. ed anche rispetto agli altri vincoli (SIC e ZPS) presenti nel territorio.

Segue un ampia discussione sulle tematiche paesaggistiche legate all'area interessata dalla proposta di vincolo.

In conclusione la Commissione all'unanimità decide di rinviare la discussione sulla proposta in questione, ad altra data, in modo da potere valutare in maniera più organica e approfondita, con l'ausilio di cartografie recenti, con le previsioni del P.R.G. e gli indirizzi degli altri vincoli, la proposta in questione .

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SECRETARIO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE TUTELA BB. NN. E PP.
(Arch. Angelo Alù)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE TUTELA BB. NN. E PP.
(Dr. Rosalba Panvini)

08A01136

DECRETO 23 gennaio 2008.

Proroga al D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale del 30 aprile 1991, n. 15, Acicatena - «Area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo».

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito e abrogato il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Tenuto conto dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 «Atto di indirizzo della pianificazione paesistica»;

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il parere reso dalla presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11° maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di iinmodificabilità temporanea e loro presupposti;

Vista la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'assessore regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabiltà temporanea e loro presupposti;

Visto il D.D.S. n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico n. 490/99, l'area comprendente «Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini», ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena;

Visto il D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo» ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;

Vista l'ordinanza n. 881/06 del 25 maggio 2006, con la quale il T.A.R. di Catania ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del sopracitato D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2007, impugnato con il ricorso n. 1119/2006 proposto dalla Società Costruzioni Spampinato s.r.l.;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo di immodificabilità come sopra specificato;

Considerato che il Piano territoriale paesistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) in cui ricade l'area in questione, è stato consegnato dai consulenti incaricati della redazione entro il termine previsto

del 31 dicembre 2006 e trasmesso dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania con nota prot. n. 3562 del 14 maggio 2007, all'assessorato regionale dei beni culturali ambientali ed educazione permanente, per l'avvio delle procedure di approvazione;

Vista la nota prot. n. 452 dell'11 gennaio 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Considerato che ad oggi non si è potuto provvedere all'approvazione dell'ambito 13 perché «in fase di verifica degli elaborati consegnati è stata riconosciuta la complessità e l'articolazione del territorio compreso nell'ambito 13 per cui questa Soprintendenza ha chiesto ulteriori approfondimenti soprattutto per la parte attinente l'apparato normativo.»;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) sussistono motivate esigenze per prorogare per ulteriori 12 mesi (1 anno) e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area contermine alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo e meglio individuate nel D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano territoriale paesistico - ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza.

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza, salvo quanto disposto al successivo art. 2, giusta D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e pergli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, per effetto del D.A n. 5007 del 16 gennaio 2006, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel sopra citato provvedimento, che si intendono tutte richiamate e confermate.

Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non oltre il termine di 12 mesi (1 anno) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel D.D.S. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acicatena, perché venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Acicatena.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 23 gennaio 2008

L'assessore: LEANZA

08A01134

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 23 gennaio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle Università da parte del Ministro competente;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'istituzione dei nuclei di valutazione di ateneo;

Visto l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Esaminato l'art. 59 dello statuto di autonomia che disciplina la costituzione e le funzioni del nucleo di valutazione interna;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato assunta nella seduta del 18 dicembre 2007 recante l'approvazione della proposta di modifica allo Statuto di autonomia relativa alla revisione parziale dell'art. 59 del citato statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale, prot. n. 83/SCS 8 del 7 gennaio 2008, di trasmissione della proposta di modifica al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota di riscontro del MIUR del 16 gennaio 2008, prot. n. 85, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare in riferimento alla modifica statuaria proposta;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto le modifiche allo Statuto di autonomia;

Decreta:

L'Art. 59 - Nucleo di valutazione interna - dello statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 2005 e successive modificazioni è modificato come segue:

Articolo unico

I commi 2, 4, 7, 8 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

2. Le funzioni di valutazione, di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato «Nucleo di valutazione interna» composto da cinque membri come di seguito indicato:

a) tre studiosi ed esperti nel campo della valutazione, esterni all'Università «Mediterranea» anche non appartenenti al mondo accademico, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) due professori dell'Università «Mediterranea», designati dal senato accademico e nominati dal rettore.

4. Il presidente del nucleo di valutazione interna è nominato dal rettore tra i cinque componenti di cui al comma 2.

7. Il Nucleo di valutazione interna acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmette annualmente, entro i termini previsti, al Ministero e agli Organismi istituzionali competenti un'apposita relazione, unitamente alle informazioni e ai dati richiesti.

8. Le relazioni e i pareri del Nucleo di valutazione interna sono trasmessi, ove previsto, al Ministero e agli Organismi istituzionali competenti per la valutazione dei risultati relativi alla efficienza e alla produttività delle attività, nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario anche ai fini della assegnazione di risorse finanziarie.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

9. Oltre allo svolgimento delle attività ricordate nei commi precedenti, il Nucleo di valutazione interna — su iniziativa del suo presidente o quando richiesto dal rettore — prepara ulteriori relazioni e/o rapporti su specifiche questioni amministrative, di didattica e di ricerca.

10. Sulla scorta delle relazioni annuali e delle indicazioni fornite dal Nucleo di valutazione interna, il rettore si impegna ad individuare e sottoporre ai competenti Organi centrali di Governo criteri di premialità per incentivare in vario modo, anche attraverso la distribuzione di risorse, dotazioni e mezzi, il lavoro delle facoltà, dei dipartimenti e delle strutture amministrative sulla base di indicatori di risultato positivi.

11. Il Nucleo di valutazione interna si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, della struttura amministrativa «Servizio statistico e di supporto al Nucleo di valutazione interna».

Il presente decreto è trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 23 gennaio 2008

Il rettore: GIOVANNINI

08A01133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4542
Yen	155,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,650
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74620
Fiorino ungherese	264,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	3,6138
Nuovo leu romeno	3,6540
Corona svedese	9,4202
Corona slovacca	33,256
Franco svizzero	1,6005
Corona islandese	99,24
Corona norvegese	8,0265
Kuna croata	7,2799
Rublo russo	35,8710
Nuova lira turca	1,7795
Dollaro australiano	1,6061
Real brasiliano	2,5601
Dollaro canadese	1,4536
Yuan cinese	10,4470
Dollaro di Hong Kong	11,3376
Rupia indonesiana	13487,71
Won sudcoreano	1375,96
Peso messicano	15,6428
Ringgit malese	4,7160
Dollaro neozelandese	1,8394
Peso filippino	59,491
Dollaro di Singapore	2,0619
Baht tailandese	46,500
Rand sudafricano	11,3238

Cambi del giorno 12 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4538
Yen	156,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,605
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74510
Fiorino ungherese	262,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	3,6054
Nuovo leu romeno	3,6290
Corona svedese	9,4163
Corona slovacca	33,110
Franco svizzero	1,6041
Corona islandese	98,99
Corona norvegese	8,0030
Kuna croata	7,2777
Rublo russo	35,8660
Nuova lira turca	1,7689
Dollaro australiano	1,6057
Real brasiliano	2,5428
Dollaro canadese	1,4525
Yuan cinese	10,4441
Dollaro di Hong Kong	11,3363
Rupia indonesiana	13469,46
Won sudcoreano	1374,57
Peso messicano	15,6305
Ringgit malese	4,7096
Dollaro neozelandese	1,8344
Peso filippino	59,112
Dollaro di Singapore	2,0594
Baht tailandese	46,805
Rand sudafricano	11,3044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01259 - 08A01260

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo al decreto 29 ottobre 2007, recante: «Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo».

In riferimento al decreto 29 ottobre 2007, recante: «Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioi consultive per lo spettacolo dal vivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 dicembre 2007, si comunica che all'art. 1, comma 2, dopo le parole «uffici dirigenziali» è aggiunto «di prima fascia»; ed ancora, all'articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole «incluso il predetto direttore generale» sono aggiunte la seguenti parole « e i due componenti scelti dal Ministro fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica».

08A01176

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Società Italiana Revisioni e Controlli - SIREC s.r.l.», in Milano.

Con D.D. 4 febbraio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 17 novembre 1969, modificato in data 11 novembre 1983, alla «Società Italiana Revisioni e Controlli - SIREC s.r.l.», con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01189290016, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della stessa.

08A01177

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactroban»

Con la determinazione n. aRM - 13/2008-200 del 28 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Smithkline S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BACTROBAN

confezione: A.I.C. n. 028978043;

descrizione: 2% crema 1 tubo 30 g;

farmaco: BACTROBAN;

confezione A.I.C. n. 028978029;

descrizione: 2% crema 1 tubo 1 g.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del farmaco BACTROBAN, confezione n. 028978043, descrizione: 2% crema 1 tubo 30 g, è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A01144

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Flunisolide» e «Terazosina».

Con la determinazione n. aRM - 14/2008-1378 del 28 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: FLUNISOLIDE;

confezione: A.I.C. n. 035353034;

descrizione: «30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

farmaco: FLUNISOLIDE;

confezione A.I.C. n. 035353022;

descrizione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

farmaco: FLUNISOLIDE;

confezione A.I.C. n. 035353010;

descrizione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

farmaco: TERAZOSINA;

confezione A.I.C. n. 035052024;

descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

farmaco: TERAZOSINA;

confezione A.I.C. n. 035052012;

descrizione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili.

08A01145

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin»

Con la determinazione n. aRM - 15/2008-1401 del 28 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: MYCOSTATIN;

confezione: A.I.C. n. 010058028;

descrizione: unguento dermatologico 30 g.

08A01143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox»

Con la determinazione n. aRM - 16/2008-15 del 28 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bracco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: EUTIROX;

confezione: A.I.C. n. 024402113;

descrizione: «150 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

farmaco: EUTIROX;

confezione A.I.C. n. 024402101;

descrizione: «125 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

farmaco: EUTIROX;

confezione A.I.C. n. 024402099;

descrizione: «75 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

farmaco: EUTIROX;

confezione A.I.C. n. 024402087;

descrizione: «25 microgrammi compresse» 50 compresse in flaconcino;

farmaco: EUTIROX;

confezione A.I.C. n. 024402036;

descrizione: «50 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

farmaco: EUTIROX;

confezione A.I.C. n. 024402024;

descrizione: «100 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino.

08A01146

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adesipress TTS»

Con la determinazione n. aRM - 17/2008-1436 del 31 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ADESIPRESS TTS;

confezione: A.I.C. n. 028054029;

descrizione: 2 sistemi TTS-2 + 2 adesivi;

farmaco: ADESIPRESS TTS;

confezione A.I.C. n. 028054017;

descrizione: «1» 2 sistemi transdermici 2,5 mg + 2 adesivi.

08A01147

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 4/2008-587, del 4 febbraio 2008, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ANDRIOL;

confezione: A.I.C. n. 024585010;

descrizione: «40 mg capsule molli» 30 capsule;

farmaco: LANTANON;

confezione: A.I.C. n. 023695051;

descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., via Ostilia, 15 - Guidonia Montecelio - 00184 (Roma).

Con la determinazione aRSM - 5/2008-764 del 4 febbraio 2008, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: GRACIAL;

confezione: A.I.C. n. 032338030;

descrizione: «compresse» 6 blisters 22 compresse;

farmaco: NORCURON;

confezione: A.I.C. n. 026566024;

descrizione: «4 mg/1 ml povere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 1 ml.

farmaco: REMERON;

confezione: A.I.C. n. 029444039;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 90 compresse;

farmaco: REMERON;

confezione: A.I.C. n. 029444027;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

farmaco: REMERON;

confezione: A.I.C. n. 029444015;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

ditta titolare AIC: N.V. Organon - Kloosterstraat, 6 - OSS 5349 AB.

08A01148-08A01149

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008).

Al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* all'articolo 7, comma 1, le parole: "composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della *Corte di appello". Sono* sostituite ...», leggasi: «*a)* all'articolo 7, comma 1, le parole: "composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della *Corte di appello." sono* sostituite ...»

08A01292

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007, recante: «Soppressione dell'autorità portuale di Trapani». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2007)

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 15, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... da emanarsi entro *i* giorni dalla data del presente decreto.», leggasi: «... da emanarsi entro *10* giorni dalla data del presente decreto.».

08A01142

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-041) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.